

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Bilanci di liquidazione



Giugno 2008

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) nasce dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno "standard setter" nazionale dotato di ampia rappresentatività con il fine di esprimere le istanze nazionali in materia contabile.

L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di fondazione, il 27 novembre 2001.

Esso predispone i principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati delle imprese, dei bilanci preventivi e consuntivi delle aziende non profit e delle amministrazioni pubbliche, nazionali e locali. Inoltre, l'OIC, coordinando i propri lavori con le attività degli altri "standard setter" europei, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, fornisce il supporto tecnico per l'applicazione in Italia dei principi contabili internazionali e delle direttive europee in materia contabile. L'OIC svolge altresì un'opera di assistenza al legislatore nazionale nell'emanazione delle norme in materia contabile e connesse per l'adeguamento della disciplina interna di bilancio alle direttive europee e ai principi contabili internazionali omologati dalla Commissione Europea.

L'OIC si propone infine la promozione della cultura contabile ed il progresso della prassi aziendale e professionale con la pubblicazione di documenti e ricerche in materia, nonché con l'organizzazione di convegni, seminari e incontri di studio.

Per il conseguimento dei compiti assegnati, i Fondatori hanno concepito e realizzato un assetto istituzionale in grado di assicurare, negli organi che governano la Fondazione, una equilibrata presenza delle parti sociali – private e pubbliche – interessate all'informazione contabile e, al contempo, atta a garantire il soddisfacimento dei requisiti di imparzialità e indipendenza delle scelte. Il conseguimento dell'autorevolezza necessaria per influire efficacemente in ambito nazionale e internazionale sulla disciplina dell'informazione contabile è infatti maggiore quanto più ampia e rappresentativa è la composizione dei soggetti investiti dei ruoli decisionali.

Il governo dell'OIC è attribuito ai seguenti organi: Collegio dei Fondatori, Consiglio di Sorveglianza, Consiglio di Gestione, Comitato Tecnico-Scientifico e Collegio dei Revisori.

I principi contabili dell'OIC sono soggetti al parere della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

* * * * *

I principi contabili nazionali sono pubblicati dall'OIC nelle seguenti due serie:

- la serie OIC con nuova numerazione di cui il primo è l'OIC 1 *I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio d'esercizio*;
- la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri (attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30) che hanno mantenuto la precedente numerazione anche nella versione modificata dall'OIC in relazione alla riforma del diritto societario, allo scopo di facilitarne l'uso da parte del lettore.

INDICE

SCOPO E CONTENUTO	1
1. SINTESI DELL'ATTUALE DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	3
1.1. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA NUOVA DISCIPLINA SULLA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	3
1.2. LE FASI DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE	4
2. VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONI DI FUNZIONAMENTO: PROFILI GENERALI ..	8
2.1. LA GESTIONE DELL'IMPRESA NELLA FASE DI LIQUIDAZIONE: CARATTERISTICHE E LIMITI	8
2.2. I CRITERI DI VALUTAZIONE DA ADOTTARE IN FASE DI LIQUIDAZIONE	10
2.3. IL MOMENTO A PARTIRE DAL QUALE DEVONO ESSERE APPLICATI I CRITERI DI LIQUIDAZIONE	11
3. LA FASE PRELIQUIDATORIA: LA SUCCESSIONE TRA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI.....	12
3.1. L'OBBLIGO DI CONSEGNA DEI LIBRI SOCIALI, DELLA SITUAZIONE DEI CONTI E DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI	12
3.2. LA CONSEGNA DEI LIBRI SOCIALI	12
3.3. LA SITUAZIONE DEI CONTI ALLA DATA DI EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO	13
3.4. IL RENDICONTO DELLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI	15
3.4.1. <i>La composizione del rendiconto sulla gestione</i>	16
3.4.2. <i>I criteri di valutazione</i>	16
Immobilizzazioni materiali ed immateriali	17
Partecipazioni	17
Crediti	18
Rimanenze di magazzino	18
Lavori in corso su ordinazione	18
Passività	18
3.5. PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLA SITUAZIONE DEI CONTI E DEL RENDICONTO SULLA GESTIONE	19
4. IL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE	20
4.1. IL PROBLEMA DELL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI	20
4.2. FINALITÀ DEL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE	20
4.3. STRUTTURA E CONTENUTO	22
4.3.1. <i>Attività e passività da iscrivere nel bilancio iniziale</i>	23
A) Attività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare	23
B) Attività iscrivibili nel bilancio di liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario	24
C) Passività figuranti nel bilancio ordinario	24
D) Passività da iscriversi nel bilancio liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario	25
4.3.2. <i>Valutazione delle Attività e Passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione</i>	26
A) Attività	26
B) Passività	29
C) Fondo per costi ed oneri di liquidazione	31
4.3.3. <i>Il contenuto del bilancio iniziale in ipotesi di continuazione dell'attività dell'impresa</i>	34
A) Attività	35
B) Passività	35
4.3.4. <i>Modalità di rappresentazione delle rettifiche di liquidazione ed informazioni integrative</i>	36
5. IL BILANCIO INTERMEDIO (ANNUALE) DI LIQUIDAZIONE.....	37
5.1. CRITERI DI CALCOLO DEL RISULTATO ECONOMICO	37
5.1.1. <i>Aziende tutte assoggettate alla liquidazione</i>	37
5.1.2. <i>Aziende delle quali si prosegue l'attività</i>	38
5.1.3. <i>Pluralità di aziende (o di complessi aziendali relativi a rami distinti dell'impresa) di cui alcune in liquidazione ed altre in esercizio provvisorio</i>	39
5.2. FORMA, CONTENUTO E VALUTAZIONI NELLE TRE IPOTESI PROSPETTATE.....	40
5.2.1. <i>Aziende tutte assoggettate alla liquidazione</i>	40
A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale	40
B) Conto economico	40
C) Contenuto della nota integrativa	43
D) Relazione sulla gestione	45

E) Criteri di valutazione.....	45
5.2.2. <i>Il primo bilancio intermedio di liquidazione</i>	46
5.2.3. <i>Aziende in esercizio provvisorio</i>	47
A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale e valutazioni.....	47
B) Conto economico.....	47
C) Nota integrativa.....	47
D) Relazione sulla gestione.....	47
5.2.4. <i>Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio</i>	47
A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale.....	47
B) Conto economico.....	48
C) Nota integrativa e relazione sulla gestione.....	48
6. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E IL PIANO DI RIPARTO	49
6.1. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE: FUNZIONE.....	49
6.2. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE IN SENSO STRETTO.....	49
6.2.1. <i>Natura e composizione</i>	49
6.2.2. <i>Struttura e contenuto dei documenti contabili</i>	50
6.2.2.1. Lo stato patrimoniale.....	51
6.2.2.2. Il conto economico.....	54
6.2.3. <i>La nota integrativa e la relazione sulla gestione</i>	55
6.2.3.1. La nota integrativa.....	56
6.2.3.2. La relazione sulla gestione.....	56
6.3. IL PIANO DI RIPARTO.....	56
7. LE VALUTAZIONI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO NELL'IPOTESI IN CUI VENGA MENO LA VALIDITÀ DEL POSTULATO DEL "GOING CONCERN"	60
7.1. I CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO DEL PRECEDENTE ESERCIZIO IN IPOTESI DI LIQUIDAZIONE GIÀ DELIBERATA O IMMINENTE.....	62
7.2. GLI EFFETTI DEL VENIR MENO DEL <i>GOING CONCERN</i> A PRESCINDERE DALLO SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ.....	63
8. GLI EFFETTI DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE SUI CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI INTERMEDI	66
8.1. LA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE: MODALITÀ ED EFFETTI.....	66
8.2. GLI EFFETTI DELLA REVOCA SULLA CONTABILITÀ ED I BILANCI DELLA SOCIETÀ.....	67
8.3. MODALITÀ DI REDAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DEI LIQUIDATORI E DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO IN CUI AVVIENE LA REVOCA.....	68
8.3.1. <i>Aziende tutte assoggettate alla liquidazione</i>	68
A) Situazione patrimoniale di apertura.....	68
B) Bilancio dell'esercizio in cui avviene la revoca.....	69
8.3.2. <i>Aziende tutte in esercizio provvisorio</i>	70
8.3.3. <i>Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio</i>	71
OSSERVAZIONI DI AUTORITÀ	72

SCOPO E CONTENUTO

Nel panorama dei principi contabili nazionali e dei principi contabili internazionali dello IASB – *International Accounting Standards Board* non vi è alcun documento che indichi i principi e criteri di redazione dei bilanci ed altri documenti contabili delle imprese in liquidazione.

Negli Stati Uniti, la più importante delle organizzazioni della professione contabile di quel Paese (AICPA – *American Institute of Certified Public Accountants*) ha elaborato alcuni documenti applicativi, riferiti specificamente alle disposizioni del *Bankruptcy Code* sulla liquidazione (*chapter 7 – Liquidation*) e sulla ristrutturazione delle imprese (*chapter 11 – Reorganisation*).

Nel nostro Paese, la legge di riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003 e successivi due decreti correttivi) ha introdotto per la prima volta nella liquidazione volontaria delle società di capitali, con effetto dal 1° gennaio 2004, una disciplina dei bilanci ed altri documenti contabili della liquidazione dotata di una organicità e completezza prima sconosciuta al codice civile del 1942, il quale si limitava a rinviare alle poche, disorganiche, disposizioni dettate in tema di società di persone (ed in particolare, di società semplice).

Il principio di maggiore importanza introdotto dalla nuova disciplina e contenuto nei novellati artt. 2484-2496 del codice civile (ed in particolare nel nuovo art. 2490 “Bilanci in fase di liquidazione”) è che i criteri di redazione dei bilanci “intermedi” o annuali di liquidazione (ed in particolare, i criteri di valutazione delle attività e passività e di determinazione del risultato economico annuale) *sono ben diversi* da quelli previsti per il bilancio ordinario d’esercizio. Principio che la dottrina prevalente aveva affermato già da qualche decennio e che era implicito nel venir meno in fase di liquidazione della validità del fondamentale postulato del “*going concern*” previsto dall’art. 2423-*bis*, 1° comma, n. 1 c.c..

Altra novità di grande rilevanza è quella di aver previsto esplicitamente la possibilità di un esercizio provvisorio dell’attività dell’impresa, o di singoli rami di essa, sia pure al fine della conservazione del suo valore e del miglior realizzo dalla successiva cessione. In questa ipotesi, come si vedrà meglio in prosieguo, l’art. 2490 richiede una separata evidenziazione in bilancio delle poste patrimoniali ed economiche dell’azienda che prosegue nella sua attività e l’adozione di criteri di valutazione diversi da quelli applicabili alle restanti attività e passività.

Lo scopo del presente documento è quello di individuare il tipo e le caratteristiche dei bilanci ed altri documenti contabili previsti da quelle disposizioni e di stabilire quali siano i loro criteri di redazione.

Si tratta dei seguenti documenti contabili: *rendiconto della gestione degli amministratori; situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società; bilanci intermedi o annuali di liquidazione e loro allegati; bilancio finale di liquidazione e piano di riparto.*

Il documento riguarda in via principale e diretta la liquidazione volontaria delle società di capitali e, dunque, in generale la disciplina contenuta negli articoli da 2484 a 2496 del codice civile, anche se le specifiche disposizioni riferite ai documenti contabili della liquidazione sono contenute solo negli artt. 2487-*bis*, 2490, 2491, 2492 e 2493.

Ma il documento riguarda anche i bilanci di liquidazione redatti dalle società lucrative di persone e dalle società cooperative, dovendosi applicare ad esse, direttamente in forza dei richiami di legge, o per analogia, la disciplina dei bilanci contenuta nelle norme sopra menzionate.

Il presente documento, inoltre, è destinato specificamente alle società italiane che redigono i bilanci in base alle disposizioni del codice civile ed ai principi contabili nazionali. Le linee guida contenute nel documento possono essere seguite anche dalle imprese di assicurazione compatibilmente con la normativa speciale di settore dettata dal Codice delle Assicurazioni.

Tuttavia, anche le società italiane che redigono i bilanci con i principi contabili internazionali, ai sensi del Regolamento Comunitario n. 1606/2002 e del D.Lgs. n. 38/2005 sono obbligate, al verificarsi di una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 c.c., ad applicare le disposizioni sulla liquidazione del codice civile; anche perché, come si è rilevato, nei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dalla Commissione Europea non esiste alcun documento sui bilanci nella fase di liquidazione.

Alla redazione dei bilanci di liquidazione da parte delle società italiane che per legge o per scelta preparano i loro bilanci utilizzando i principi contabili internazionali IAS/IFRS, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2005, sarà dedicato un apposito documento dei principi contabili.

Il presente documento è stato redatto in collaborazione con la Commissione per i Principi Contabili dei Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

1. SINTESI DELL'ATTUALE DISCIPLINA CIVILISTICA DELLA LIQUIDAZIONE VOLONTARIA DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

1.1. Le principali novità della nuova disciplina sulla liquidazione delle società di capitali

La nuova disciplina della liquidazione volontaria delle società di capitali, introdotta nel codice civile dalla legge di riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) contiene diverse novità, tra cui le seguenti che hanno diretta attinenza alla gestione di liquidazione ed ai bilanci e documenti contabili da redigere in questa fase di vita della società:

- a) è scomparsa la disposizione sul divieto di nuove operazioni, che tante discussioni aveva suscitato in dottrina in merito alla sua portata; oggi i liquidatori hanno il potere di compiere tutti “gli *atti utili*” per la liquidazione della società e non solo “atti necessari” come previsto dall’art. 2278 (ancor oggi in vigore per le società di persone). Essi, dunque, secondo la dottrina prevalente possono anche eseguire operazioni organizzative come conferimenti, fusioni, scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale ed altre finalizzate alla conservazione del valore dell’impresa ed al miglior possibile realizzo delle sue attività;
- b) per l’intera impresa, o per uno o più dei suoi rami, può essere disposto dall’assemblea dei soci l’esercizio provvisorio o l’adozione di altri atti necessari per la conservazione del suo valore (come l’affitto di azienda) in funzione del “migliore realizzo” (e per evitare dunque che una parte del valore costituito dall’avviamento e da altre attività immateriali si riduca o si annulli);
- c) sono stati precisati i poteri degli amministratori nel periodo fra il verificarsi di una causa di scioglimento e la data di effettuazione delle consegne ai liquidatori, periodo nel quale essi conservano il potere di gestire la società “ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale”. In tale periodo, dunque, prosegue l’attività dell’impresa e possono anche essere compiute “nuove operazioni” che il 1° comma dell’art. 2449 nel testo previgente non consentiva;
- d) viene espressamente previsto ciò che forma oggetto di consegna ai liquidatori: libri sociali (e scritture contabili), rendiconto sulla gestione relativo all’ultimo periodo anteriore alla gestione di liquidazione, situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento della società; documento che prima non era previsto e che non fa parte del “rendiconto della gestione” (il quale, come si vedrà, è un vero e proprio bilancio ordinario infrannuale redatto con riferimento non alla “data di scioglimento” bensì alla *successiva* data della pubblicazione della nomina dei liquidatori, nella quale ha inizio la gestione di liquidazione). Le consegne non possono avvenire prima dell’iscrizione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori;
- e) l’assemblea dei soci, in sede di nomina dei liquidatori può stabilire anche i *criteri* in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i *poteri* dei liquidatori in ordine alle modalità di realizzo delle attività e gli atti

necessari per conservare il valore dell'impresa, fra i quali l'esercizio provvisorio;

- f) viene espressamente prevista la revocabilità, a maggioranza, dello stato di liquidazione, ma i creditori anteriori all'iscrizione della deliberazione di revoca nel registro delle imprese possono opporsi entro 60 giorni dall'iscrizione;
- g) come si è già rilevato, i poteri di gestione dei liquidatori sono ampliati rispetto a prima, comprendendo tutti gli "atti *utili* per la liquidazione della società" e non solo gli "atti necessari" come previsto dall'art. 2278, 1° comma;
- h) viene ora espressamente previsto l'obbligo di redazione dei bilanci intermedi o annuali di liquidazione ed il contenuto essenziale della relazione sulla gestione, con la richiesta di indicare e motivare in nota integrativa i *diversi* criteri di valutazione adottati. Non è più espressamente prevista la redazione, insieme agli amministratori, di un bilancio o inventario iniziale di liquidazione (contemplato dall'art. 2277, 2° comma, c.c.) ma è previsto che nella nota integrativa del primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori indichino "le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato e le ragioni e *conseguenze* di tali variazioni". Il che significa, come si vedrà, che l'inventario alla data di inizio della gestione di liquidazione (con la valutazione delle attività e passività *con i criteri di liquidazione*) *deve essere ugualmente redatto*, sotto la responsabilità dei soli liquidatori, sia pure all'interno della nota integrativa o come allegato di essa. Del resto ciò costituisce una assoluta necessità, dovendo essere determinati all'apertura della liquidazione i nuovi valori iniziali delle attività e passività (e delle poste di patrimonio netto) che sono necessari per la contabilità della fase di liquidazione e la redazione dei bilanci intermedi e del bilancio finale di liquidazione.
Nei bilanci intermedi, in ipotesi di prosecuzione di attività anche per un solo ramo dell'impresa, occorre presentare un'esposizione separata dalle attività e passività (e dei relativi componenti del risultato economico di tale ramo) con criteri di valutazione necessariamente diversi da quelli di "liquidazione";
- i) viene prevista una disciplina per la distribuzione ai soci di acconti sulle quote di riparto finale che è diversa da quella prevista dall'art. 2280, 1° comma, perché non è più subordinata all'avvenuto pagamento dei creditori sociali o all'*accantonamento* delle somme destinate a pagarli.

1.2. Le fasi del procedimento di liquidazione

La fase di "dissoluzione" della società, che è la fase terminale di vita dell'impresa, è composta dal punto di vista normativo da tre diversi periodi:

- a) Accertamento del *verificarsi di una causa di scioglimento* della società e relativa pubblicità (artt. 2484 e 2485); gestione dell'impresa da parte degli amministratori fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori (art. 2486 e 2487-bis);
- b) *Procedimento di liquidazione*, dalla pubblicazione della nomina dei liquidatori fino al deposito del

bilancio finale di liquidazione ed all'esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494);

- c) *Estinzione della società* a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496).

In particolare, la sequenza degli atti del procedimento di liquidazione è la seguente:

- A) *Nomina dei liquidatori* (o del liquidatore unico) con eventuale previsione delle regole di funzionamento del collegio di liquidazione; dei criteri di svolgimento della liquidazione; dell'attribuzione di specifici poteri ai liquidatori specie in relazione alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa o di singoli beni o diritti o di blocchi di essi; dell'esercizio provvisorio dell'impresa o di rami di essa; di altri atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa (es.: affitto dell'azienda fino alla data della prevista cessione a terzi) (art. 2487).

La nomina ed i poteri dei liquidatori (così come la revoca dei liquidatori e la modificazione dei loro poteri) devono essere iscritti a loro cura nel registro delle imprese (art. 2487-*bis*).

In concomitanza con l'iscrizione, si verifica la cessazione dalla carica degli amministratori.

- B) *Effettuazione delle consegne dagli amministratori ai liquidatori*

Le consegne riguardano: i libri contabili e sociali (nonché la documentazione amministrativo-contabile e le altre scritture contabili, anche se non esplicitamente menzionate); una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento¹; il rendiconto sulla gestione degli amministratori nel periodo che intercorre tra la data di inizio dell'esercizio e quella della pubblicazione della nomina dei liquidatori². La consegna deve poi, necessariamente, comprendere anche i "valori sociali" (denaro e valori esistenti in cassa, titoli ed altri strumenti finanziari, libretti di assegni, ecc.) nonché "giuridicamente" l'intero patrimonio della società e tutti gli altri documenti della medesima, anche di natura diversa da quella amministrativo-contabile.

- C) *Redazione da parte dei liquidatori del primo bilancio della fase di liquidazione*

Tutti i bilanci di liquidazione, come si vedrà, sono bilanci straordinari, che hanno finalità e criteri di redazione diversi da quelli propri del bilancio ordinario d'esercizio.

Il bilancio annuale o intermedio di liquidazione si compone, come il bilancio d'esercizio, di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Esso deve essere presentato con riferimento alle stesse date di chiusura della fase di vita normale della società ed assoggettato al controllo dei sindaci

¹ Tale situazione dei conti è una situazione contabile riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d'ordine, previsti dal piano dei conti della società, alla *data di effetto della causa di scioglimento* ai sensi dell'art. 2484 c.c. ossia, alla data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento o di iscrizione della delibera dell'assemblea di scioglimento anticipato della società, o ad altra data prevista dallo statuto; o, ancora, alla data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 c.c.

² Tuttavia, poiché questo rendiconto è un vero e proprio bilancio e sarà necessario del tempo perché possa essere predisposto, esso potrà essere consegnato ai liquidatori, come ritiene la dottrina, anche *dopo* la data delle consegne vere e proprie.

e del revisore contabile. Deve, inoltre, essere approvato dall'assemblea dei soci (o dai singoli soci nell'ipotesi prevista dall'art. 2479 nelle società a responsabilità limitata) e pubblicato nel registro delle imprese come il bilancio ordinario d'esercizio.

Nella nota integrativa del primo dei bilanci redatti dai liquidatori occorre predisporre anche l'inventario iniziale di liquidazione precisando i nuovi criteri di valutazione adottati. Allo stesso bilancio vanno allegati i verbali delle consegne ricevute dagli amministratori, la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento ed il rendiconto della gestione degli amministratori, con le eventuali osservazioni dei liquidatori.

Il primo bilancio, dunque, riflette la gestione dell'*intero* esercizio nel quale ha avuto inizio la fase di liquidazione, ma il conto economico deve essere diviso in due distinti periodi: il primo, in cui la società è stata gestita dagli amministratori, con un risultato economico (utile/perdita) che è quello che scaturisce dai componenti reddituali rilevati nel conto economico relativo a quel periodo; il secondo, che riflette i risultati della gestione svolta dai liquidatori nella seconda parte dell'esercizio, dalla data della pubblicazione della nomina dei liquidatori a quella di chiusura dell'esercizio.

I componenti reddituali ed il risultato economico dei due diversi periodi, come si vedrà, devono essere *nettamente distinti* nella nota integrativa ed adeguatamente commentati ed illustrati (art. 2490).

D) *Redazione, per ogni esercizio successivo, del relativo bilancio annuale*, che ha un contenuto analogo a quello sub C (senza però le informazioni specifiche sui valori iniziali e sui documenti consegnati dagli amministratori). I bilanci successivi al primo riflettono i risultati della gestione di liquidazione e possono portare all'accertamento di nuove attività e passività o alla modifica dei valori di quelle accertate nei precedenti esercizi.

E) *Eventuale ripartizione, in corso di liquidazione, di acconti sulle quote finali*

Essa può avvenire sotto la responsabilità dei liquidatori e sempreché dai bilanci (come sopra redatti) “risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali”. Non è dunque richiesto più l'“accantonamento” delle somme necessarie per pagare i creditori, ma la ripartizione può essere condizionata alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

F) *Redazione e deposito del bilancio finale di liquidazione e del relativo piano di riparto*

Il bilancio finale, come si vedrà, si compone di uno stato patrimoniale estremamente semplificato, di un conto economico relativo al periodo che intercorre fra l'inizio dell'ultimo esercizio e la data di compimento della liquidazione e di una nota integrativa. Esso deve essere corredato della relazione dei liquidatori e delle relazioni del collegio sindacale e del revisore esterno incaricato del controllo contabile. Anche se non è strettamente obbligatorio si raccomanda la compilazione anche di un conto

economico riassuntivo che rifletta l'intera gestione di liquidazione e ne esponga il risultato finale.

Non è previsto che il bilancio finale, che deve essere depositato presso il registro delle imprese, venga presentato per l'approvazione all'assemblea dei soci.

Dopo il deposito, i liquidatori possono provvedere alla distribuzione delle quote finali di riparto.

L'approvazione dei soci si intende tacitamente avvenuta decorsi novanta giorni dal deposito nel registro delle imprese senza che siano stati presentati reclami dai soci; oppure, indipendentemente dal decorso del termine, se quote di riparto finali siano state incassate dai soci senza alcuna riserva.

G) *Cancellazione della società dal registro delle imprese*

Si effettua, su richiesta dei liquidatori, dopo l'approvazione del bilancio finale e comporta l'estinzione della società come soggetto di diritto.

Successivamente devono essere depositati presso il registro delle imprese, che deve conservarli per dieci anni, i registri sociali.

2. VALUTAZIONI DI LIQUIDAZIONE E VALUTAZIONI DI FUNZIONAMENTO: PROFILI GENERALI

2.1. La gestione dell'impresa nella fase di liquidazione: caratteristiche e limiti

Come risulta dalle disposizioni degli artt. 2484 e 2486 del codice civile, al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società, la gestione dell'impresa subisce delle trasformazioni di rilievo: l'interesse dei soci non è più quello all'esercizio il più possibile profittevole della gestione allo scopo di incrementare il valore del patrimonio della società e di conseguire (nella maggior misura possibile) dei dividendi, senza tuttavia pregiudicare la redditività futura dell'impresa, bensì un nuovo e diverso interesse: quello alla *monetizzazione*, nel minor tempo possibile, del loro investimento, tutelando anche gli interessi dei creditori.

Vi è, dunque, una *trasformazione* sul piano economico del capitale investito nell'impresa: *esso non è più uno strumento di produzione del reddito, bensì un semplice coacervo di beni destinato alla conversione in danaro liquido, al pagamento dei creditori ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.*

Questa conversione in danaro, questa monetizzazione del patrimonio dell'impresa, tuttavia, avviene con modalità differenziate: vendita separata o a gruppi dei beni o vendita in blocco dell'azienda, immediata o dopo un periodo più o meno lungo di continuazione nell'esercizio dell'attività dell'impresa.

La vera e propria gestione di liquidazione, ossia la vendita dei beni in forma separata o in blocco spetta ai liquidatori, mentre la gestione conservativa dell'impresa spetta agli amministratori.

L'art. 2486 c.c. precisa che, dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento della società (che gli amministratori hanno l'obbligo di accertare effettuandone la pubblicità con l'iscrizione di una loro dichiarazione nel registro delle imprese) fino al momento in cui cessano dalla carica col subentro dei liquidatori ai sensi dell'art. 2487-bis, gli amministratori “*conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*”.

Si tratta, dunque, non già di un'attività di gestione *libera* con le stesse caratteristiche che aveva prima del prodursi della causa di scioglimento, bensì di un'attività di gestione *vincolata* perché finalizzata alla *conservazione dell'integrità* (in relazione alla sua composizione) e del *valore* del patrimonio sociale.

Dopo la riforma del 2003 è venuta meno la tradizionale distinzione fra “nuove operazioni” vietate ed operazioni di completamento o perfezionamento di atti di gestione programmati o iniziati prima dello scioglimento, consentite sia agli amministratori che ai liquidatori.

Secondo un'autorevole dottrina, gli amministratori oggi possono compiere *anche* nuove operazioni e possono continuare a svolgere la normale attività di gestione, purché però si tratti di una gestione di tipo conservativo finalizzata non all'incremento bensì alla conservazione del valore del patrimonio della società.

Così, ad esempio, non potranno essere elaborate nuove strategie di sviluppo e compiute operazioni di aumento delle dimensioni dell'impresa, bensì operazioni che mantengano nell'alveo precedente gli indirizzi di gestione.

Peraltro, il periodo di gestione degli amministratori è limitato, perché va dal verificarsi di una causa di scioglimento alla pubblicazione della nomina dei liquidatori. In caso di ritardo (negli adempimenti relativi alla constatazione e pubblicazione del verificarsi di una causa di scioglimento), gli amministratori sono responsabili per gli eventuali danni arrecati alla società, ai soci ed ai terzi (artt. 2485, 2° comma e 2486, 2° comma).

Dunque, durante la (limitata) gestione degli amministratori, l'azienda costituisce pur sempre un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito e non vi è alcuna ragione per abbandonare i criteri di valutazione di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione (ad eccezione di quanto di seguito previsto al paragrafo 7.2).

Una situazione diversa si crea, invece, con l'entrata in funzione dei liquidatori.

È da questo momento che, se non viene deliberato dall'assemblea l'esercizio provvisorio dell'impresa, il patrimonio aziendale si trasforma da un complesso produttivo in un coacervo di beni destinati alla monetizzazione.

L'art. 2489, 1° comma, stabilisce che "Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, *i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società*".

Si tratta di un potere, in linea di principio, estremamente ampio, che può essere limitato solo da una previsione statutaria o da disposizioni contenute nella deliberazione assembleare di nomina. *Ma esso è pur sempre finalizzato al compimento di tutti e soli quegli atti che sono suscettibili di massimizzare il valore di realizzo delle attività, per rendere il più ampio possibile l'importo da ripartire ai soci alla chiusura della liquidazione.*

Fra gli "atti utili" determinabili liberamente dai liquidatori non c'è però quello di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di rami d'impresa. Questi poteri devono essere *espressamente* conferiti dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c).

Più precisamente, con la delibera di nomina l'assemblea può stabilire quanto segue:

- a) il numero dei liquidatori e, se sono più d'uno, le regole di funzionamento del Collegio (prescrivendo, ad esempio, che alcune importanti decisioni debbano essere assunte all'unanimità; inoltre, stabilendo eventualmente la delega di alcune attività di gestione a singoli liquidatori);
- b) se la rappresentanza della società nei confronti dei terzi e/o in giudizio spetti singolarmente a qualcuno dei liquidatori o collettivamente a tutti i liquidatori;
- c) i criteri in base ai quali la liquidazione deve essere condotta, ed in particolare i poteri attribuiti ai liquidatori in ordine alla cessione in blocco dell'azienda o di suoi rami ed alla cessione, singola o in blocco, di beni o di diritti;
- d) se, per quale periodo e con quali modalità si debbano porre in essere "atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo" (es.: affitto a terzi dell'azienda).

È evidente che per conservare il valore dell'impresa fino al momento della vendita in blocco dell'azienda, occorre continuarne la gestione, al fine di evitare la riduzione o l'annullamento del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che spesso costituiscono la parte preponderante di quel valore.

Le operazioni che devono essere *espressamente* autorizzate sono, dunque, quelle indicate sopra.

Se tali indicazioni non figurano nello statuto o nella delibera di nomina, i liquidatori sono liberi di compiere tutti gli *atti utili* per la gestione della liquidazione (compresa la cessione in blocco dell'azienda) ma non l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami dell'impresa (salvo che per il breve termine che risulti necessario fino al trasferimento in blocco dell'azienda e per l'esigenza di onorare gli impegni in corso). Se si verifica nel corso della liquidazione una situazione eccezionale che richieda l'intervento dell'assemblea, questa può, anche in un secondo momento, autorizzare il compimento di operazioni non indicate nella delibera di nomina dei liquidatori.

2.2. I criteri di valutazione da adottare in fase di liquidazione

L'argomento viene affrontato in modo approfondito nel successivo capitolo 4.

Si è visto sopra che, nell'ipotesi normale in cui non vi sia prosecuzione dell'attività dell'impresa, il patrimonio della società, alla data di inizio della gestione di liquidazione, cessa di essere un complesso produttivo destinato alla creazione del reddito e si trasforma in un coacervo di beni destinati ad essere realizzati separatamente o a gruppi sul mercato, al pagamento dei creditori ed alla distribuzione ai soci dell'attivo netto residuo.

Ciò comporta il verificarsi delle seguenti conseguenze:

- a) viene meno la distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante, perché *tutti* i beni ed i crediti sono destinati al realizzo diretto sul mercato, nel più breve tempo possibile;
- b) viene meno la determinazione, con criteri prudenziali, di un utile distribuibile ai soci senza ledere l'integrità del capitale preesistente, che è lo scopo fondamentale del bilancio d'esercizio, e non sono più applicabili (salvo qualche eccezione) i principi generali indicati nell'art. 2423-*bis* c.c., primo fra tutti, il postulato della "continuazione dell'attività dell'impresa" (*going concern*);
- c) di conseguenza, i criteri di rilevazione e correlazione dei costi e ricavi si modificano profondamente. In particolare, non si dovrà più procedere al calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

Il criterio di valutazione delle attività, dunque, non può essere, come per il bilancio d'esercizio, il costo storico (la cui applicazione è giustificata dall'esigenza di determinare un utile interamente realizzato, distribuibile ai soci) bensì il *valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti*, al netto degli oneri diretti di realizzo.

Per quanto riguarda le passività, parimenti si adotta un unico criterio: *il valore di estinzione dei debiti* (al

loro degli eventuali oneri necessari per l'estinzione), che, come si vedrà, può essere maggiore o minore del valore nominale.

Il valore di realizzo (netto) può essere inferiore al costo storico o anche superiore ad esso (es.: per gli immobili acquistati da vari anni e valutati al costo di acquisto).

Per le rimanenze di magazzino e le altre attività circolanti, il valore di realizzo per stralcio di solito è inferiore al presunto prezzo di vendita sul mercato in ipotesi di normale operatività dell'impresa.

2.3. Il momento a partire dal quale devono essere applicati i criteri di liquidazione

La trasformazione economica che subisce il capitale investito nell'impresa da strumento di produzione del reddito a mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, alla monetizzazione, si verifica certamente *alla data di inizio della gestione di liquidazione*, ossia alla data di iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese (mentre, come si è visto, il rendiconto della gestione non può che essere consegnato alcuni giorni dopo, non potendo evidentemente essere redatto *alla stessa data* sopra indicata).

Per quanto riguarda la permanenza di validità del postulato del “*going concern*”, nell'accezione prevista dal *Framework* dello IASB, paragrafo 23, ritenuta valida anche ai fini dell'applicazione dei principi contabili italiani (“*Si assume che l'impresa non abbia né l'intenzione né il bisogno di liquidare né di ridurre significativamente il livello della propria operatività*”) essa viene meno sicuramente al momento dell'inizio della gestione di liquidazione, *a meno che non venga disposta la continuazione dell'attività dell'impresa* ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c), sia pur con una gestione di tipo conservativo e non dinamico. Infatti, in questa ipotesi il capitale investito nell'impresa continua a mantenere la sua funzione di strumento di produzione del reddito e non si verifica neanche una “riduzione significativa del livello di operatività” dell'impresa.

Nell'ipotesi in cui la continuazione dell'attività valga solo per uno dei rami dell'azienda, la validità del postulato del *going concern* si verifica solo per tale ramo ma non per gli altri, per i quali interviene la cessazione dell'attività produttiva.

3. LA FASE PRELIQUIDATORIA: LA SUCCESSIONE TRA AMMINISTRATORI E LIQUIDATORI

3.1. L'obbligo di consegna dei libri sociali, della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione degli amministratori

Una volta accertata una causa di scioglimento della società e fino al momento della pubblicazione della nomina dei liquidatori prevista dall'art. 2487-*bis* c.c., gli amministratori conservano il potere di gestione, seppure ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Ora, per quanto la vera e propria attività liquidatoria parta esclusivamente solo dopo la pubblicazione della nomina dei liquidatori, emerge comunque una *fase preliquidatoria* a cura degli amministratori, nell'ambito della quale si possono individuare sia attività preparatorie alla liquidazione (vari adempimenti a carico dell'organo amministrativo) sia attività di collaborazione alla stessa (ad esempio la conservazione dei beni sociali).

Avvenuta l'iscrizione della nomina dei liquidatori nel registro delle imprese gli amministratori cessano dalla carica ed assumono l'obbligo di consegnare ai liquidatori *“i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato”* (art. 2487-*bis*, 3° comma, c.c.).

Tale passaggio di consegne, da formalizzare mediante apposito verbale, non può avvenire prima dell'iscrizione nel registro delle imprese della nomina e dei poteri dei liquidatori.

Non risulta, invece, più prevista l'elaborazione congiunta da parte di amministratori e liquidatori dell'inventario iniziale di liquidazione, di cui si dirà nel capitolo 4³.

Ciò chiarito, è evidente come le consegne di cui si discute riguardino sia i documenti amministrativo-contabili espressamente richiamati dalla norma codicistica, sia i valori sociali (denaro, titoli, strumenti finanziari, ecc.) ed in generale tutti i “beni” costitutivi il patrimonio sociale, con relativa documentazione. In sostanza, con la consegna in questione si opera non solo il passaggio di documenti amministrativi e di valori e titoli finanziari, ma di tutti i beni costitutivi l'intero patrimonio societario.

Non si manca, peraltro, di evidenziare che, seppure in assenza di espressi termini di consegna, eventuali comportamenti omissivi od ostruzionistici (da parte degli amministratori o dei liquidatori) genereranno conseguenti responsabilità per i danni che la società potrebbe subire a causa del ritardo.

3.2. La consegna dei libri sociali

Per quanto appena evidenziato, il riferimento legislativo ai “libri sociali” è da intendersi in senso estensivo, ossia, non solo comprensivo dei libri sociali di cui all'art. 2421 c.c., ma anche dei libri e scritture contabili *ex art.* 2214 c.c. e di ogni altra documentazione amministrativa riconducibile al patrimonio della

³ L'elaborazione congiunta dell'inventario iniziale di liquidazione continua, invece, ad essere prevista nel caso di liquidazione

società. Quindi:

- libro soci;
- libro delle obbligazioni;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione⁴;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, ove esistente;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- libro degli strumenti finanziari *ex art. 2447-sexies c.c.*;
- libro giornale e libro degli inventari;
- altre scritture contabili (libro mastro, prima nota, partitari, ecc.);
- registri richiesti dalla normativa fiscale e previdenziale;
- documentazione amministrativa (contratti, fatture, lettere, ecc.).

È evidente che, almeno limitatamente ai libri sociali, la relativa consegna assume rilievo giuridico solo nel caso in cui i liquidatori siano soggetti diversi dagli amministratori. Nel caso in cui ad essere nominati liquidatori fossero gli stessi amministratori non vi sarà, infatti, bisogno di alcuna consegna, atteso che i liquidatori sono in tal caso già nel possesso dei libri in questione.

Diversamente, per quanto riguarda la *situazione dei conti* ed il *rendiconto della gestione*, di cui si dirà tra breve, *la loro redazione è da ritenere assolutamente obbligatoria anche nel caso in cui ad essere nominati liquidatori fossero gli stessi amministratori*. Inoltre, giova precisare che i due documenti in questione sono da tenere ben distinti sia per il differente riferimento temporale sia per il rispettivo diverso contenuto.

3.3. La situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento

Come già ricordato, oltre alla consegna dei libri sociali l'art. 2487-bis c.c. prevede l'obbligo degli amministratori di consegnare anche una "*situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento*".

La secca previsione normativa comporta la necessità di meglio precisare i riferimenti in questione. In prima sintesi:

- la *situazione dei conti*, consiste in una situazione contabile riportante i saldi dei conti patrimoniali ed economici, nonché dei conti d'ordine, previsti nel piano dei conti della società;
- la *data di effetto dello scioglimento*, è un riferimento temporale che può alternativamente coincidere con i seguenti momenti⁵:

di società di persone (art. 2277 c.c.).

⁴ Si ricorda che in regime di liquidazione l'organo demandato al controllo non cessa dalla carica.

⁵ Per le società di persone le cause di scioglimento sono riportate nell'art. 2272 c.c. (1. decorso del termine; 2. conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3. volontà di tutti i soci; 4. mancanza della pluralità dei soci; 5. altre

- data di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento (numeri da 1 a 5, 1° comma, art. 2484 c.c.);
- data di iscrizione della delibera di scioglimento anticipato della società (numero 6, 1° comma, art. 2484 c.c.);
- data prevista dall'atto costitutivo o dallo Statuto (numero 7, 1° comma, art. 2484 c.c.);
- data di iscrizione del decreto del tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 c.c.

Soffermando l'attenzione sul documento contabile (la situazione dei conti), trattasi di una novità introdotta dalla riforma che pone ad esclusivo carico degli amministratori la relativa redazione.

Come già precedentemente anticipato, si precisa che tale documento non coincide assolutamente con l'inventario iniziale di liquidazione. In effetti, la situazione dei conti in oggetto consiste nel tradizionale prospetto contabile volto a rappresentare l'ordinata esposizione dei saldi attivi e passivi dei vari conti tenuti dall'azienda, rilevati sino alla data di effetto dello scioglimento, desumibili dal bilancio di verifica, *senza procedere ad alcuna scrittura rettificativa o di assestamento valutativo in generale*.

Trattasi, quindi, di una schematizzazione aggiornata del patrimonio (una sorta di fotografia), come risultante dalla contabilità generale, che, cristallizzata alla data di effetto dello scioglimento, permetta di individuare oggettivamente le operazioni compiute prima e dopo lo scioglimento della società.

Emerge, infatti, ad ogni evidenza come tale situazione dei conti risulti utile riferimento a più livelli e cioè:

- da un lato, al fine di individuare quanto posto in essere dagli amministratori prima e dopo l'acquisizione di efficacia dello scioglimento, e, quindi, verificare il relativo operato nella breve fase preliquidatoria *ex art. 2486 c.c.* (antecedente la vera e propria gestione liquidatoria) esclusivamente rivolta alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale;
- da altro lato, quale documento volto a fornire immediata contezza dell'espressione contabile del patrimonio sociale alla data di effetto dello scioglimento (in sostanza un inventario contabile), ed al tempo stesso utile punto di riferimento per i liquidatori, onde verificare, mediante una successiva ricognizione di fatto, l'effettiva esistenza dei beni sociali riportati in contabilità⁶. In aggiunta a ciò, non si manca di evidenziare come la situazione dei conti permetta di individuare, in una fase successiva, le variazioni contabili derivanti dalle operazioni poste in essere dai liquidatori.

In termini strettamente pratici, è da ritenere che gli amministratori redigano il documento in questione in maniera analitica e dettagliata, onde favorire, come già ricordato, il riscontro degli elementi patrimoniali attivi e passivi del patrimonio sociale. Si tratta, quindi, di una esposizione con un grado di articolazione ben

cause previste dal contratto sociale).

⁶ In proposito, si rende opportuno ricordare come la contabilità, laddove correlata alle rilevazioni di funzionamento, non sia in grado di rappresentare integralmente il patrimonio aziendale (tendenzialmente più ampio), bensì solo quella parte del patrimonio che, in base alle regole civilistiche, può essere considerato componente dello stato patrimoniale di bilancio.

maggiore rispetto ad esempio a quanto previsto dal codice civile per gli schemi di bilancio. La suddivisione si effettua, infatti, non con raggruppamenti in classi o gruppi di voci, bensì attraverso una precisa elencazione delle varie poste contabili (ad esempio esposizione analitica di ogni singola voce di credito e di debito, indicazione dei singoli cespiti utilizzati quali beni strumentali e così via). Si tratta, in sostanza, di fornire il saldo contabile, alla data indicata, per ciascuna delle voci e sottovoci del piano dei conti della società, predisponendo un elaborato che oggi, anche nelle piccole imprese, è possibile ottenere da un applicativo di contabilità generale.

3.4. Il rendiconto della gestione degli amministratori

Il terzo obbligo di cui all'art. 2487-bis c.c. concerne la consegna da parte degli amministratori di *“un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato”*.

Si rende opportuno sin d'ora precisare che, al di là della diversa formulazione, la previsione in questione ribadisce l'obbligo gravante sugli amministratori esistente anche nella previgente normativa⁷.

Quanto alla natura del documento, può confermarsi quanto da tempo sostenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine al riconoscimento di un vero e proprio bilancio di esercizio infrannuale che riguarda la frazione di esercizio sociale intercorrente tra la chiusura dell'esercizio (anteriore alla data di scioglimento) a cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato (ossia reso pubblico ai soci ed ai terzi) e la data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, che è la data a partire dalla quale ha inizio la "gestione liquidatoria"⁸. Il rendiconto in questione va redatto anche se sono gli stessi amministratori ad essere nominati liquidatori.

In definitiva, trattasi di un bilancio di esercizio da redigere in base ai principi e criteri di cui all'art. 2423 e ss. c.c., ciò ovviamente in stretta compatibilità con l'intervenuto scioglimento della società.

Dal punto di vista della funzione emerge, quindi, chiaramente come il rendiconto della gestione

⁷ Secondo il vecchio sistema, tale obbligo derivava dal rinvio normativo (previgente art. 2452 c.c.) all'analoga disposizione delle società di persone (art. 2277 c.c.) che imponeva, e tuttora impone agli amministratori l'obbligo di presentare ai liquidatori *“il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo rendiconto”*.

⁸ In taluni casi può accadere che l'ultimo bilancio approvato si riferisca non all'ultimo esercizio chiuso, ma ad un esercizio ancora precedente. In questo caso, oltre al rendiconto sulla gestione, gli amministratori è opportuno che consegnino ai liquidatori anche la bozza dei bilanci precedenti (per quanto non approvati). Sarà poi cura dei liquidatori sottoporre tali bilanci al procedimento di controllo, approvazione da parte dell'assemblea dei soci e pubblicazione. Non si ritiene, dunque, possibile predisporre un unico rendiconto degli amministratori, di cui all'art. 2487-bis che copra un periodo ultrannuale che comprenda uno o più esercizi precedenti, in relazione ai quali non sia stato adempiuto l'obbligo di formazione, controllo ed approvazione del bilancio d'esercizio, perchè ciò sarebbe in contrasto col principio di annualità dell'esercizio sociale che richiede la redazione del bilancio per *ciascun esercizio* (nonchè col principio di non modificabilità della sequenza degli esercizi previsto dall'art. 2490, 1° comma, c.c.). Ad esempio:

- esercizio di 12 mesi con chiusura al 31/12;
- assemblea che delibera lo scioglimento (*ex* art. 2484, 1° comma, n. 6) in data 10/01/2007;
- iscrizione della delibera e della nomina dei liquidatori in data 12/01/2007;
- 20/01/2007 data di consegna dei beni e libri sociali e della situazione contabile;

dal 12/01/2007 ha inizio la gestione di liquidazione. Il rendiconto relativo al periodo 01/01/2007- 11/01/2007 sarà redatto dagli amministratori e consegnato ai liquidatori non appena pronto.

Alla data di inizio liquidazione il bilancio al 31/12/2006 non è stato evidentemente ancora approvato né, spesso, neanche abbozzato dagli amministratori.

Tale bilancio, che non fa parte del rendiconto degli amministratori, e costituisce un documento contabile autonomo e distinto da questo, rappresenta l'ultimo bilancio d'esercizio della società ai sensi dell'art. 2487-bis, 3° comma. Esso sarà redatto dai liquidatori sulla base della bozza predisposta dagli amministratori e sarà assoggettato, a cura dei liquidatori, al procedimento di controllo, approvazione e pubblicazione.

rappresenti un documento destinato a dimostrare ed informare con chiarezza, verità e correttezza in ordine alla situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché sul risultato economico derivante dall'attività degli amministratori svolta tra la data di chiusura del precedente bilancio fino alla data di avvio della liquidazione.

Si rende opportuno, inoltre, evidenziare come il rendiconto della gestione costituisca un utile punto di riferimento per la redazione dell'inventario di liquidazione, il quale, assumendo natura e funzioni del tutto diverse dal rendiconto della gestione, risulta, come più volte ricordato, di esclusiva opera dei liquidatori (si veda capitolo 4).

Come già precisato, da ciò deriva la possibilità di meglio delimitare i rispettivi ambiti di responsabilità di amministratori e liquidatori; ed è anche per questo motivo è necessario che i liquidatori controllino tale rendiconto, sulla scorta dei documenti sociali, onde poi formulare eventuali osservazioni ai sensi del 4° comma dell'art. 2490 c.c.. Ancor più, in mancanza di presentazione di tale documento da parte degli amministratori, i liquidatori agiranno nei confronti degli stessi, in applicazione delle comuni regole in materia di tenuta dei conti.

3.4.1. La composizione del rendiconto sulla gestione

Per quanto fin qui esposto, il rendiconto sulla gestione degli amministratori risulta costituito dai documenti ordinariamente previsti dal codice civile all'art. 2423, ossia stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da redigere nel rispetto dei criteri di iscrizione previsti dagli artt. 2424, 2425 e 2427 c.c.

3.4.2. I criteri di valutazione

Dal momento in cui si verifica una causa di scioglimento e fino al momento dell'inizio della liquidazione, il periodo di gestione degli amministratori non dovrebbe essere particolarmente lungo. In ogni caso, per quanto già esistente la causa di scioglimento, l'azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito, per cui i criteri di valutazione da adottare continuano ad essere quelli di funzionamento. È, quindi, solo alla data di inizio della gestione liquidatoria che il capitale investito nell'impresa muta destinazione (dal funzionamento alla liquidazione).

In ordine ai criteri di valutazione da adottare, è stato già precedentemente chiarito (paragrafo 2.3) che tanto dai principi contabili nazionali ed internazionali, quanto dalle nuove specifiche disposizioni codicistiche in materia di liquidazione delle società di capitali, si può desumere che prima della data di avvio della gestione liquidatoria e della cessazione dell'attività di impresa non sia possibile adottare i criteri di liquidazione in luogo dei criteri di funzionamento.

In effetti, fino a quando non interviene il sostanziale mutamento di destinazione del patrimonio sociale, l'impresa continua ad essere un complesso economico funzionante, per quanto la gestione (ancora nelle mani degli amministratori) riveli un carattere "conservativo" e non anche "dinamico-produttivo". Ciò emerge ancor più nell'ipotesi di esercizio provvisorio eventualmente deliberato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c) c.c., per il quale l'eventuale prosecuzione dell'attività si giustifica solo nell'ottica

del miglior realizzo possibile.

In definitiva, il ricorso all'adozione di criteri valutativi propri della fase di liquidazione (valori di presunto realizzo/estinzione) non può avvenire prima dell'avvio della procedura stessa coincidente con l'avvio della gestione liquidatoria. Ne consegue, pertanto, che:

- il *rendiconto sulla gestione degli amministratori*, relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato, si fonda su criteri valutativi di funzionamento, seppure tenendo conto dell'intervenuto scioglimento della società e, quindi, dei relativi riflessi per la mancanza della prospettiva di continuità aziendale;
- l'*inventario (bilancio) iniziale di liquidazione*, da redigersi a cura dei liquidatori alla data di inizio della gestione di liquidazione, si fonda, invece, su criteri valutativi coerenti con la diversa destinazione del patrimonio sociale (la liquidazione) individuabili nei presumibili valori di realizzo per le attività e nei valori di estinzione delle passività (si veda capitolo 4).

Sulla base di quanto appena evidenziato, si illustrano di seguito gli aspetti particolari, di cui gli amministratori è necessario che tengano conto nella redazione del rendiconto della gestione, conseguenza degli effetti connessi alla deliberata liquidazione della società.

Ovviamente, si rende opportuno evidenziare che i riferimenti seguenti, oltre a costituire delle indicazioni di carattere generale, devono adattarsi alle singole specifiche situazioni aziendali ed ai differenti settori di attività, nonché integrarsi con l'ipotesi normativa di possibile esercizio provvisorio di singoli rami dell'impresa.

Immobilizzazioni materiali ed immateriali

Stante l'avvenuto scioglimento della società, e venendo, quindi, a mancare il presupposto dell'utilità pluriennale, non è più possibile procedere ad ulteriore capitalizzazione degli oneri pluriennali (costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità).

Date le finalità del "rendiconto degli amministratori", che costituisce un documento a "valenza interna" destinato ai liquidatori, si ritiene che la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, ai fini del calcolo degli ammortamenti, sia la medesima considerata in sede di redazione del bilancio del precedente esercizio, senza alcuna modifica.

Partecipazioni

Gli investimenti in partecipazioni non dovrebbero subire particolari modifiche, a parte situazioni specifiche di partecipazioni in imprese, la cui attività economico-produttiva sia strettamente dipendente dalla società posta in liquidazione. In tal caso, si renderà necessario procedere ad un controllo del valore recuperabile della partecipazione, in termini di determinazione del relativo capitale economico.

Crediti

Posta contabile da assoggettare ad attento ed analitico accertamento del valore di presumibile realizzo, ciò per eventuali richieste (frequenti in stato di liquidazione) di sconti e riduzioni da parte dei debitori.

Rimanenze di magazzino

Il problema valutativo attiene il rischio di presenza di materie, merci e prodotti finiti fuori mercato o a lento rigiro; o ancora di semilavorati e prodotti in corso di lavorazione. In questi casi, si rende necessaria un'apposita svalutazione del relativo costo, tenendo conto che il parametro di confronto atto ad individuare l'eventuale minor valore si considera prudentemente inferiore al tradizionale valore desumibile dall'andamento del mercato di cui all'art. 2426, n. 9 c.c., ciò per le difficoltà ordinariamente emergenti in fase di liquidazione.

Lavori in corso su ordinazione

A livello valutativo, si rende necessario considerare gli eventuali effetti derivanti, in termini di risoluzione dei contratti, pagamento di penali ecc., per il caso che, per effetto dello scioglimento, la società non sia in grado di onorare in tutto o in parte gli obblighi che ha assunto nei confronti dei committenti.

Passività

A livello di passività, oltre alla necessità di preciso aggiornamento di ogni singola posizione debitoria fruttifera di oneri finanziari, specifica attenzione dovrà porsi alla possibile insorgenza di nuovi o maggiori debiti in conseguenza di specifiche clausole contrattuali stipulate con clienti, fornitori, banche, dipendenti, ecc. Ciò comporterà l'esigenza di operare specifici accantonamenti a fondi per rischi ed oneri.

In alcune ipotesi, come sarà precisato nel successivo capitolo 7, le possibili modifiche ai criteri di valutazione appena illustrate potrebbero trovare applicazione già con riferimento all'esercizio anteriore a quello in cui si verifica lo scioglimento della società. In effetti, nella realtà concreta non è remota l'ipotesi di deliberazione della liquidazione molto vicina (*ex ante* o *ex post*) alla data di approvazione del bilancio del precedente esercizio da parte dell'assemblea.

Ne discende, in tali casi, che il dato contabile di inizio periodo a cui si rivolge il rendiconto di gestione degli amministratori *ex art. 2487-bis c.c.* (periodo successivo all'ultimo bilancio approvato), dovrebbe già aver considerato le modifiche connesse alla differente prospettiva aziendale. Conseguentemente, in situazioni di questo tipo, il rendiconto della gestione tenderà a confermare le modifiche già operate (tenendo ovviamente conto dell'ulteriore tempo nel frattempo trascorso), assumendo significato soprattutto per i riflessi derivanti da eventuali operazioni poste in essere dagli amministratori durante la fase conservativa volta all'integrità del patrimonio sociale e del relativo valore, fase in cui, si ricorda, gli stessi continuano a mantenere il potere gestorio.

Ciò chiarito, si precisa che eventuali utili netti risultanti dal rendiconto non possono essere distribuiti, neanche parzialmente, ai soci, dovendo gli stessi poi andare a costituire insieme al capitale sociale ed alle riserve eventualmente presenti il risultato di liquidazione.

Da quanto esposto, si può desumere come la redazione del rendiconto sulla gestione degli amministratori possa normalmente richiedere tempi tali per cui diviene materialmente impraticabile consegnare lo stesso ai liquidatori alla data delle consegne (specie se queste vengono effettuate qualche giorno dopo l'iscrizione della nomina dei liquidatori). Ne discende la possibilità, riconosciuta dalla dottrina, di consegna anche successiva del solo rendiconto, quantunque tale differimento sia da ricondurre a tempi ragionevolmente brevi, anche ai fini dei termini previsti in materia fiscale, riguardanti i relativi adempimenti concernenti il periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e "l'inizio della liquidazione" (art. 182, 1° comma, T.U.I.R.).

3.5. Pubblicità e controllo della situazione dei conti e del rendiconto sulla gestione

Da quanto fin qui esposto emerge, ad ogni evidenza, come la combinazione dei documenti oggetto di consegna da amministratori a liquidatori fornisca un quadro completo sia in ordine alla situazione del patrimonio aziendale alla data di effetto dello scioglimento (*situazione dei conti*) sia avendo riguardo agli effetti economico-finanziari, con conseguente riflesso sul patrimonio sociale, derivanti dalle operazioni compiute dagli amministratori durante la fase preliquidatoria (*rendiconto sulla gestione*).

A completamento si evidenzia come tanto per la situazione dei conti quanto per il rendiconto sulla gestione, la legge non prescriva espressamente alcuna specifica approvazione da parte dell'assemblea dei soci. Si ricorda, tuttavia, che tali documenti, dovendo essere allegati al primo bilancio annuale di liquidazione, con le eventuali osservazioni dei liquidatori (art. 2490, 4° comma c.c.) risulteranno comunque sottoposti all'attenzione dell'assemblea.

4. IL BILANCIO INIZIALE DI LIQUIDAZIONE

4.1. Il problema dell'obbligo di redazione del bilancio iniziale di liquidazione nelle società di capitali

Come si è rilevato, mentre nella liquidazione delle società di persone è espressamente prevista dall'art. 2277, 2° comma c.c. la redazione da parte dei liquidatori (insieme con gli amministratori) di un "inventario (iniziale) dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale", mentre prima della riforma societaria del 2003 l'applicazione di tale disposizione alle società di capitali era richiamata dall'art. 2452 nel testo previgente, la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 non richiama più l'art. 2277.

Tuttavia, l'art. 2490, 4° comma, precisa che "*nel primo bilancio successivo alla loro nomina (ossia nel primo dei bilanci annuali di liquidazione) i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni*".

Ciò significa che essi non devono limitarsi solo a fornire indicazioni di tipo "qualitativo" (es.: per le attività, il criterio del presunto valore di realizzo per stralcio anziché il criterio del costo storico) ma devono anche precisare i *diversi valori* che scaturiscono dall'applicazione dei nuovi criteri di valutazione, e l'eventuale presenza di nuove attività e passività, rispetto alle attività e passività di funzionamento iscritte nel bilancio del precedente esercizio (che è "l'ultimo bilancio approvato"); diversamente non sarebbe possibile indicare, in ossequio a quanto richiede la norma in esame, le "*conseguenze*" delle variazioni nei criteri di valutazione, che sono evidentemente le conseguenze in termini di incidenza sul risultato economico e sul patrimonio netto della società.

Ma tali variazioni non possono riguardare lo stato patrimoniale *finale* del primo dei bilanci annuali di liquidazione, bensì riguardano lo stato del patrimonio *all'inizio della gestione di liquidazione*; se non si stabiliscono la composizione del patrimonio della società ed i nuovi valori delle attività e passività *all'inizio* della liquidazione, non è possibile disporre dei valori iniziali che sono necessari per la contabilità di liquidazione e per la redazione dei bilanci dei successivi esercizi e del bilancio finale di liquidazione e non è possibile acquisire le conoscenze di tipo prognostico che sono proprie del bilancio iniziale, prima fra tutte la conoscenza della sufficienza dei flussi finanziari attivi a coprire *tutte* le passività e le spese ed oneri della liquidazione ed a consentire che la società non cada in una situazione di insolvenza.

Ecco, allora, che la formazione del bilancio iniziale diviene necessaria anche nelle società di capitali. Si tratta però di un documento contabile che è di *esclusiva competenza dei liquidatori*, non essendo qui previsto un intervento (ufficiale) degli amministratori e, quindi, una loro condivisione delle risultanze di quell'inventario.

4.2. Finalità del bilancio iniziale di liquidazione

Le finalità del bilancio iniziale di liquidazione sono strettamente legate alla funzione economica e giuridica della liquidazione, che è quella della trasformazione in denaro delle attività, dell'estinzione delle

passività e della distribuzione fra i soci dell'attivo netto residuo.

Si è visto che dopo lo scioglimento della società il patrimonio sociale non è più uno "strumento" destinato ad attuare la produzione, ma diviene un complesso eterogeneo di beni "destinati alla realizzazione ed alla divisione".

Questa peculiare destinazione del patrimonio aziendale influenza anche i criteri da impiegare per la valutazione dei suoi elementi attivi e passivi.

Il bilancio iniziale di liquidazione ha le seguenti finalità:

a) accertare la "situazione iniziale" del patrimonio dell'impresa che è indispensabile per la successiva gestione di liquidazione.

La conoscenza dei rapporti giuridici attivi e passivi iniziali è indispensabile ai liquidatori, per poter svolgere le operazioni di realizzo delle attività e di estinzione delle passività. Essa è necessario che sia la più accurata e completa possibile per ridurre al minimo il rischio della mancata individuazione di alcuni elementi patrimoniali, attivi e/o passivi;

b) determinare il valore del patrimonio netto iniziale di liquidazione per poter successivamente pervenire alla determinazione del risultato economico dei successivi esercizi, del capitale finale di liquidazione, e, quindi, delle quote di riparto dell'attivo netto residuo fra i soci;

c) stabilire se presumibilmente (e salvo nuovi o più completi accertamenti di attività e passività che costituiscono un vero e proprio obbligo dei liquidatori) i fondi liquidi esistenti alla apertura della liquidazione e gli incassi derivanti dal realizzo delle attività saranno sufficienti ad estinguere le passività e coprire le spese e gli oneri della liquidazione tenuto conto anche delle sequenze temporali di incassi e pagamenti⁹.

Questa determinazione ha una diretta rilevanza ai fini della richiesta agli azionisti dei versamenti ancora dovuti per la sottoscrizione di azioni, ai sensi dell'art. 2491, 1° comma c.c. (e, per le società personali, dell'art. 2280, 2° comma), che è giustificata dall'insufficienza di "fondi disponibili".

Essa, inoltre, è rilevante ai fini dell'obbligo dei liquidatori di chiedere al tribunale la dichiarazione di fallimento della società, nel caso in cui dal bilancio iniziale risulti un deficit per il prevalere delle passività sulle attività, o comunque una situazione di illiquidità insanabile, come ritiene la dottrina.

Il bilancio, inoltre, adempie ad un'altra funzione: esso indica la qualità ed il valore degli elementi patrimoniali che simbolicamente gli amministratori hanno "consegnato" ai liquidatori, perché vengano destinati al soddisfacimento dei diritti dei creditori e dei soci, e costituisce un preciso punto di riferimento nel caso sorgano fra amministratori e liquidatori contestazioni in epoca successiva al passaggio delle consegne. Per assolvere a questa funzione, evidentemente, è necessario che al bilancio iniziale vengano

⁹ Si tenga presente che i liquidatori hanno i medesimi obblighi di tenuta della contabilità e dei libri sociali degli amministratori, per cui normalmente sarà tenuta una contabilità a partita doppia, per la quale le rilevazioni – base di partenza sono rappresentate proprio dai valori figuranti nel bilancio iniziale. La contabilità a p.d. diviene addirittura indispensabile quando la liquidazione si protrae oltre il primo esercizio, e vi è necessità di compilare uno o più bilanci intermedi.

allegati degli elenchi esplicativi delle singole voci e sottovoci delle attività e passività (elenchi che, tuttavia, possono essere sostituiti da quelli, riferiti alle analoghe voci dello stato patrimoniale, che fanno parte del rendiconto degli amministratori). Dato che le nuove norme non attribuiscono agli amministratori uscenti una condivisione dei valori indicati dai liquidatori, ai fini della separazione delle responsabilità degli uni e degli altri valgono, evidentemente, *gli elenchi sopra menzionati con i valori contabili risultanti dal rendiconto degli amministratori*: qui è importante, ai fini della responsabilità, non tanto il valore attribuito, quanto *la natura* delle singole attività e passività e dei rapporti giuridici che non sono espressi da poste dell'attivo e del passivo (es.: impegni contrattuali, cause in corso) e la *completezza* di essi. Insomma, al momento del passaggio delle consegne i liquidatori devono avere la convinzione che *tutti* i componenti del patrimonio della società emergano dai documenti contabili loro consegnati dagli amministratori, pur permanendo a carico di essi liquidatori un dovere di diligenza in merito al controllo di tale completezza.

Date le funzioni assegnate al bilancio iniziale di liquidazione, la dottrina prevalente ritiene che la sua compilazione debba ritenersi indispensabile in ogni caso, anche se liquidatori vengano nominati i medesimi amministratori.

4.3. Struttura e contenuto

Quanto alla sua forma, il bilancio iniziale di liquidazione è costituito da una situazione patrimoniale, priva di conto economico. Nelle società di capitali può essere esposto in forma di tabella che riporta, per ciascuna voce delle attività e delle passività, in colonne affiancate, gli importi, rispettivamente, dello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori e del bilancio iniziale in questione. Si tratta di importi riferiti *alla medesima data*, perché le ore 24 della data di conclusione della gestione degli amministratori (e, dunque, di riferimento del loro “rendiconto”) coincidono con le ore 0 del giorno successivo, in cui ha inizio la “procedura di liquidazione” e la gestione dei liquidatori.

Il fatto che le due date coincidano non significa, però, che, per una stessa voce, *i due valori debbano essere identici*. Ciò normalmente non si verifica, per le seguenti ragioni:

- a) alcune voci dell'attivo e del passivo che sono presenti nel rendiconto degli amministratori possono mancare, come si vedrà, nel bilancio iniziale di liquidazione (es.: i costi d'impianto e d'ampliamento ed altri costi capitalizzati); e viceversa (es.: uno o più fondi per le future spese di liquidazione, che non figurano nel rendiconto degli amministratori);
- b) i criteri di valutazione delle *medesime* attività e passività sono diversi.

Come è stato rilevato dalla dottrina, il bilancio di apertura della liquidazione ha anche una “funzione prognostica” dell'esito della liquidazione e del metodo da seguire per giungere alla monetizzazione del patrimonio sociale; per cui diversa sarà la valutazione del patrimonio sociale a seconda che si progetti una vendita, in blocco o per rami, dell'azienda sociale, ovvero che si intenda procedere ad una vendita separata dei singoli beni aziendali.

Dunque, il contenuto del bilancio iniziale e la valutazione delle attività e passività sono strettamente legati alle *modalità* con le quali sarà svolta la liquidazione (in base soprattutto a quanto deliberato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, lett. c) del c.c.) ed alla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa attraverso l'esercizio provvisorio o anche l'affitto dell'azienda.

4.3.1. Attività e passività da iscrivere nel bilancio iniziale

Come si è rilevato, il raffronto si effettua rispetto allo stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori; *non* rispetto al bilancio dell'esercizio precedente, che è distante nel tempo e potrebbe presentare attività e passività che non figurano più nel rendiconto degli amministratori, o che sono valutate con criteri diversi.

A) Attività figuranti nel bilancio ordinario da eliminare

- a) *Costi d'impianto e d'ampliamento, costi di ricerca sviluppo e pubblicità, disaggi su emissione di obbligazioni e in genere altri costi pluriennali per la parte non ancora ammortizzata*

L'iscrizione all'attivo del bilancio d'esercizio di questi costi pluriennali presuppone l'ordinario funzionamento della società, almeno fino a che essi non saranno ammortizzati per intero; dal momento che con lo scioglimento della società queste condizioni non sussistono, tali costi saranno eliminati, perché *non* corrispondono ad attività "monetizzabili" ai fini della liquidazione. Fanno eccezione alcune particolari attività immateriali, se cedibili a terzi come: *Know-how* e *software* iscritti in bilancio nelle voci dei costi di ampliamento o dei costi di ricerca e sviluppo.

- b) *Ratei e risconti attivi*

I risconti contabili vengono iscritti all'attivo o al passivo del bilancio per evitare che quote di costi o ricavi rilevati anticipatamente, ma di competenza di futuri esercizi, influiscano sulla determinazione del reddito dell'esercizio in corso.

Il risconto attivo, nell'aspetto patrimoniale rappresenta un credito per servizi già pagati ma non ancora usufruiti. Se questo credito si ritiene irrecuperabile, il corrispondente valore sarà annullato. I ratei sono invece veri e propri crediti o debiti pecuniari, corrispondenti a ricavi e costi di competenza dell'esercizio in chiusura, ma che saranno materialmente incassati e pagati nel successivo esercizio. Per essi si pongono i medesimi problemi che riguardano i crediti e debiti in generale.

- c) *Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d'autore, ecc.) non realizzabili o non trasferibili*

Le attività immateriali da annullare sono quelle che è impossibile trasferire singolarmente o con la cessione in uno o più rami dell'azienda verso un corrispettivo. Non si procede all'annullamento del valore se possono essere trasferite insieme all'azienda cui ineriscono, in ipotesi di cessione in blocco di questa.

d) Avviamento

All'avviamento "derivativo" iscritto in bilancio e non ancora completamente ammortizzato si possono estendere le conclusioni esposte sub a).

Per quanto riguarda il valore dell'avviamento originario creato con l'esercizio dell'attività, se non vi è prosecuzione dell'attività produttiva esso non può essere iscritto nel bilancio iniziale, in quanto manca il presupposto della sussistenza di un suo valore di realizzo. È per questo che, al fine di conservare il valore dell'impresa, è prevista la continuazione dell'attività, anche in fase di liquidazione. In mancanza di ciò, l'avviamento originario può essere iscritto all'attivo del bilancio iniziale di liquidazione in un solo caso: qualora vi sia un impegno contrattuale per la cessione in uno o più rami dell'azienda ad un prezzo superiore ai valori netti con cui gli elementi patrimoniali figuravano nel bilancio d'esercizio e per un importo non superiore a quello che residua dopo la valutazione dei beni a valori di realizzo e compreso nel prezzo di vendita.

e) Crediti inesigibili

Nel caso i liquidatori ritengano, che alcuni crediti siano totalmente inesigibili, ne annulleranno il valore.

B) Attività iscrivibili nel bilancio di liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario

Oltre all'avviamento "originario" (del quale si è già trattato al punto A) d), può verificarsi il caso che la società possieda segreti di fabbricazione dalla cui vendita possa realizzarsi un ricavo (è l'ipotesi già esaminata sopra al punto A.a)). Può inoltre verificarsi che vi siano beni già completamente ammortizzati (impianti, macchinari, attrezzature, ecc.) ma aventi ancora un valore recuperabile con la vendita. In questo caso ed in altri analoghi si fa luogo all'iscrizione di una apposita posta all'attivo del bilancio di liquidazione.

C) Passività figuranti nel bilancio ordinario

a) Fondi per rischi ed oneri. TFR. Oneri relativi

Il TFR si continua ad iscrivere in bilancio per il personale mantenuto alle dipendenze della liquidazione. Per i fondi per rischi ed oneri si pone in genere il problema di una determinazione più adeguata del loro valore.

b) Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime considerazioni esposte a proposito dei ratei e risconti attivi. I risconti passivi vanno annullati quando corrispondono a debiti di servizi per ricavi già incassati e che si può fondatamente ritenere che la società non sarà chiamata a restituire.

c) Debiti prescritti

Se i liquidatori ritengono fondatamente che alcuni debiti non dovranno esser estinti per intervenuta

prescrizione, si elimineranno dal bilancio.

D) Passività da iscriversi nel bilancio liquidazione, che non figurano nel bilancio ordinario

Si tratta di debiti che, per varie ragioni, possono non essere stati rilevati in contabilità dagli amministratori, e che non risultano quindi dall'ultima situazione patrimoniale da essi compilata, che fa parte del loro "rendiconto".

I debiti sopra indicati, se i bilanci dei precedenti esercizi ed il rendiconto degli amministratori sono stati redatti in modo corretto, dovrebbero già risultare da tali documenti contabili.

Un'attenzione particolare è dedicata dai liquidatori alle "garanzie" ed "impegni" iscritti fra i conti d'ordine: se lo scioglimento e la messa in liquidazione della società comportano il verificarsi di circostanze in forza delle quali sorge una passività, l'importo ritenuto probabilmente dovuto è iscritto fra i fondi rischi (al netto dell'importo recuperabile del corrispondente credito di regresso) in luogo della corrispondente posta dei conti d'ordine.

Per quanto riguarda le "poste ideali del capitale netto": capitale sociale, riserva legale, riserva statutaria, utili di precedenti esercizi non distribuiti, utile dell'esercizio in corso, altre riserve non di utili (fondo sovrapprezzo emissione azioni, fondo rivalutazione per conguagli monetari, ecc.) è opportuno che esse continuino ad essere rilevate nei bilanci di liquidazione oltre che per ragioni di "continuità", anche per ragioni di natura fiscale. Per quanto riguarda il capitale sociale, il mantenimento dell'apposita voce è giustificato anche dalla possibile presenza di azioni di varie categorie che attribuiscono diritti differenziati ai soci in sede di riparto finale.

Una questione importante è quella della liceità o meno dell'iscrizione nel bilancio di liquidazione dei ricavi e costi futuri cui darà luogo la procedura di liquidazione.

Se una delle funzioni del bilancio iniziale, che può essere assimilato ad un preventivo finanziario esteso a tutta la durata della liquidazione, è quella di stabilire se i flussi finanziari in entrata saranno in grado di coprire tutte le passività ed i costi ed oneri della procedura lasciando un attivo netto residuo da ripartire ai soci, è evidente che i costi e oneri futuri saranno iscritti, anche se il loro importo, in sede di bilancio iniziale, non potrà che essere determinato in modo approssimativo e provvisorio e necessiterà di rettifiche ed aggiornamenti che potranno essere effettuati solo nei bilanci dei successivi periodi annuali della liquidazione. Per questo fondo si rinvia al punto C) del paragrafo successivo.

Per quanto riguarda lo schema e l'articolazione delle voci dell'Attivo e del Passivo e le poste del patrimonio netto (che riguarda anche i bilanci dei successivi periodi annuali della liquidazione) sarà adottato lo schema di situazione patrimoniale previsto dall'art. 2424 e si iscriveranno le poste attive e passive con le *identiche distinzioni* in esso figuranti. A ciò conduce anche l'interpretazione della norma dell'art. 2490, 1° comma, ultimo periodo, secondo la quale si applicano, *in quanto compatibili*, le disposizioni degli artt. 2423 e segg. c.c..

Tuttavia, mentre quando è stata deliberata la prosecuzione dell'attività dell'impresa non vi sono ragioni per modificare l'articolazione delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico, qualora tale prosecuzione non vi sia dovranno e potranno essere consentite semplificazioni ed adattamenti negli schemi degli artt. 2424 e 2425 c.c., oltre all'inserimento delle nuove voci relative allo stato di liquidazione. Per un approfondimento di questo punto si rinvia al capitolo 5 sul bilancio intermedio di liquidazione.

4.3.2. Valutazione delle Attività e Passività. Fondo per costi ed oneri di liquidazione

I criteri con i quali occorre valutare le singole poste attive e passive del bilancio di liquidazione discendono logicamente dalle funzioni ad esso assegnate e dalla destinazione impressa al patrimonio sociale con lo scioglimento della società e sono radicalmente diversi da quelli prescritti dall'art. 2426 e segg. c.c. per il bilancio d'esercizio. Per le attività vi è un solo criterio: *il probabile valore di realizzo conseguibile entro un termine ragionevolmente breve e tenuto presente che normalmente i beni vengono venduti separatamente. Anche per le passività vi è un unico criterio: il valore di estinzione, ossia la somma che si dovrà pagare per estinguerle, tenuto conto anche degli interessi.* A favore di queste conclusioni militano anche le disposizioni dell'art. 2490, 4° comma, che presuppongono, con chiarezza, una differenza tra criteri di funzionamento, applicati nell'ultimo bilancio (d'esercizio) approvato dall'assemblea dei soci e criteri utilizzati nei bilanci di liquidazione.

Si indicano di seguito i criteri applicabili alle principali voci dell'Attivo e del Passivo; si tenga presente che l'indicazione di un valore di presunto realizzo delle attività superiore al valore contabile che figura dallo stato patrimoniale del rendiconto degli amministratori va fatta con cautela *e se la differenza fra i due valori è significativa*; non se essa è insignificante.

A) Attività

a) Denaro ed altri valori esistenti in cassa

Trattandosi di valori "liquidi" non si fa luogo ad una vera e propria valutazione ma solo alla "numerazione". Se fra i valori esistenti in cassa vi sono monete estere, esse si valuteranno al cambio presunto di realizzo, purché, naturalmente, siano negoziabili.

b) Conti e depositi bancari attivi

Si valutano al valore nominale, tranne casi eccezionali. Sono esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento del bilancio.

c) Crediti commerciali e finanziari

Per la determinazione del valore di realizzo occorrerà ponderare attentamente il rischio di inesigibilità tenuto conto anche delle eventuali garanzie reali o personali offerte dal debitore, e le spese di incasso, decurtando opportunamente il valore nominale dei crediti. Anche in questo caso degli eventuali interessi si

terrà conto solo nella misura in cui essi siano maturati alla data cui è riferito il bilancio. Degli interessi maturati in epoca successiva si terrà conto nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione di cui alla successiva sezione C. Spesso, pur di incassare sollecitamente i crediti, anche prima della loro scadenza o nel caso vi siano contestazioni sul quantum col debitore, i liquidatori sono costretti a concedere sconti e riduzioni. Per cui il valore di realizzo dei crediti, specie se infruttiferi e a media e lunga scadenza, può essere sensibilmente inferiore al valore nominale.

d) Rimanenze di materie, prodotti in corso di lavorazione, prodotti finiti e merci

Per merci, prodotti, materie e semilavorati destinati alla vendita, i liquidatori nel ricercare il probabile valore di realizzo terranno conto dei seguenti elementi:

- possibilità o meno del realizzo, per merci o materie deperite, alterate o comunque insuscettibili di scambio sul mercato;
- tempi di realizzo e modalità di vendita, tenuto conto anche del tipo di clientela cui potranno essere vendute le varie partite;
- spese da sostenere per la vendita (trasporto, assicurazioni, imballaggi, ecc.) ed oneri finanziari connessi all'incasso del prezzo (spese bancarie, ecc.).

Il valore di presunto realizzo va considerato anche nell'ipotesi in cui i liquidatori ritengano opportuno ultimare con gli impianti della società o presso altre aziende, le lavorazioni in corso o trasformare le materie prime esistenti in prodotti finiti. Il che, secondo la dottrina, è assolutamente doveroso al fine di evitare una riduzione del valore del patrimonio sociale, che danneggerebbe i soci ed i creditori. Il valore di presunto realizzo è indicato al netto dei costi di realizzo.

e) Immobilizzazioni materiali (fabbricati industriali, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, automezzi, ecc.)

Le valutazioni di liquidazione delle immobilizzazioni presentano notevoli difficoltà a causa delle particolari caratteristiche del loro "mercato". Per i fabbricati industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti, che sono atti ad usi specializzati, occorre anzitutto stabilire se si potrà trovare un acquirente che possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore di realizzo dell'area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione. Per le altre immobilizzazioni, che hanno anch'esse un mercato piuttosto ristretto, il realizzo può essere difficile ed oneroso, se non vi sono industrie analoghe che trovino conveniente il loro acquisto.

Nel determinare il valore di realizzo di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi, si terrà conto dei prezzi di listino dell'"usato" praticati dai fabbricanti, al netto delle spese di smontaggio, separazione, trasporto, ecc., se non si ritenga che queste possano essere poste a carico degli acquirenti. Il valore netto così ottenuto sarà decurtato di una certa percentuale per tener conto delle difficoltà inerenti alla vendita di tali

beni. Per tutte queste ragioni i valori esposti nel bilancio di liquidazione saranno normalmente inferiori ai corrispondenti valori netti del bilancio d'esercizio. Nel caso, invece, che si riesca a vendere in blocco il fabbricato industriale col suo corredo di impianti, attrezzature e macchinari, il valore di realizzo complessivamente ottenuto potrà essere anche superiore al costo storico non ancora ammortizzato.

Per la valutazione di alcuni immobili a destinazione specifica (opifici industriali, cave, ecc.) o di impianti specializzati sarà necessario far ricorso ad esperti qualificati (ingegneri, geologi, ecc.).

I valori di realizzo saranno al netto degli eventuali costi di bonifica e di ripristino dei siti.

f) Aree fabbricabili e fabbricati non industriali

Il valore di realizzo di questi beni può essere notevolmente superiore al costo esposto nel bilancio d'esercizio per l'influenza di fenomeni monetari e di mercato, specie quando il loro acquisto risale ad epoca anteriore alla liquidazione di diversi anni. Il valore di realizzo si determina con riferimento a prezzi medi di mercato all'epoca della stima. Anche qui occorre detrarre i previsti costi di bonifica e di ripristino dei siti.

g) Immobilizzazioni immateriali (brevetti, marchi, concessioni, diritti d'autore, ecc.)

La valutazione delle immobilizzazioni immateriali nel bilancio di liquidazione è estremamente problematica. Non di rado questi valori, come si è già osservato, sono annullati, o per l'impossibilità di trasferire a terzi i relativi diritti o perché è estremamente difficile trovare un compratore nel caso in cui l'utilità residua di questi beni immateriali debba ritenersi esigua. Non essendovi un "mercato" per questi beni, per quelli di loro che sono trasferibili a terzi singolarmente (brevetti e marchi registrati, diritti d'autore, know-how, software) il valore di realizzo è determinato preferibilmente con stima di un esperto qualificato ed indipendente.

h) Titoli a reddito fisso, azioni e partecipazioni non azionarie

La determinazione del valore di realizzo dei titoli a reddito fisso (CCT, BTP, obbligazioni, ecc.) e delle azioni in portafoglio è necessario che tenga presente l'andamento delle quotazioni di borsa e, per i titoli non quotati o illiquidi, di ogni altra informazione desumibile da fonti non ufficiali.

Alquanto difficoltosa è la determinazione del probabile valore di realizzo per i titoli a reddito fisso e le azioni non quotate e per le partecipazioni non azionarie; per queste ultime, anche a causa del loro mercato ristretto. Per le azioni e le partecipazioni non azionarie, costituenti una partecipazione di minoranza non qualificata, una utile base di riferimento per la determinazione del valore di realizzo può essere rappresentata dal valore di bilancio in base al patrimonio netto contabile.

Nel caso si debba vendere una partecipazione di controllo, le difficoltà di valutazione aumentano, perché il valore di realizzo in questo caso dipende da elementi economici ed extra economici che non possono riflettersi sulle quotazioni di borsa. La base per la valutazione è costituita dal "capitale economico" della partecipata, determinato con la stima di un professionista qualificato, tenuto conto dell'eventuale "premio di

maggioranza". Il realizzo in fase di liquidazione, però, è abbastanza problematico per le azioni non quotate, per cui non di rado il valore determinato in prima approssimazione sarà congruamente decurtato.

B) Passività

Le passività del bilancio di liquidazione, come si è già osservato, sono rappresentate da debiti, di varia natura e scadenza, e da fondi per rischi ed oneri.

a) Debiti verso fornitori

Di questi debiti, cambiari e non, sui quali normalmente non vengono corrisposti interessi, sarà esposto in bilancio il valore nominale, aumentato dell'importo delle eventuali spese che si prevede di dover sostenere per il loro pagamento (es.: spese bancarie per il pagamento di tratte o cambiali o fatture). I liquidatori dovranno porre molta cura nello stabilire se vi sono debiti verso fornitori per i quali non siano ancora pervenute le relative fatture.

Talvolta il valore di estinzione di questi debiti è inferiore al valore nominale, per gli sconti che si possono ottenere nel caso di estinzione anticipata. Di questo minor valore i liquidatori potranno tener conto all'atto della redazione del bilancio iniziale solo se esso, in virtù di accordi intercorsi con i creditori, appaia certo o almeno altamente probabile (vedi anche quanto riportato al successivo punto f). Se vi sono controversie giudiziarie con i fornitori va tenuto conto degli oneri relativi, se probabili, in un fondo rischi.

b) Debiti finanziari

Sono i debiti per prestiti ottenuti, sui quali devono essere corrisposti gli interessi. Essi saranno iscritti nel bilancio di liquidazione per il valore di estinzione, che comprende gli interessi maturati. Va tenuto anche conto di eventuali penali per anticipata estinzione (es.: per mutui fondiari).

c) Debiti verso il personale e gli enti previdenziali

I debiti verso il personale sorgono normalmente in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro che di regola segue lo scioglimento della società e riguardano il TFR maturato e le eventuali competenze arretrate da pagare (mensilità aggiuntive, gratifiche, premi, ecc.).

Una indagine accurata occorre sia esperita per la determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.). Si terrà conto anche di eventuali pene pecuniarie ed interessi da corrispondere ai predetti enti per il ritardato pagamento dei contributi.

d) Debiti per imposte e tasse

Notevoli difficoltà si incontrano nella determinazione dell'importo di questi debiti, specie quando sono in corso contestazioni e pendono ricorsi avanti i competenti organi del contenzioso tributario. I debiti per imposte da iscrivere nel bilancio sono solo quelli relativi ad esercizi sociali anteriori allo scioglimento della società, e quelli risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta immediatamente antecedente

l'inizio della liquidazione (sulla base del rendiconto degli amministratori). Le imposte dovute per i redditi che si presume di conseguire durante la gestione di liquidazione saranno comprese nell'importo complessivo dei costi ed oneri di liquidazione di cui si dirà in prosieguo.

Nella determinazione delle passività tributarie occorre tener conto anche di sanzioni pecuniarie ed interessi moratori per ritardata iscrizione a ruolo.

Per le contestazioni in corso occorrerà ponderare attentamente le probabilità di accoglimento, totale o parziale, dei ricorsi interposti dalla Società, provvedendo all'iscrizione di appositi fondi rischi qualora appaia probabile il pagamento di determinati importi¹⁰.

e) Debiti vari

Per tutti i debiti in generale occorrerà tener presenti, nei limiti previsti *sub a)* gli sconti e le riduzioni che normalmente si possono ottenere per l'estinzione anticipata di essi, o facendo perno sullo stato di liquidazione della società¹¹.

f) Riduzione di debiti a seguito di accordi di ristrutturazione o di disposizioni in tema di concordato preventivo

È noto che, in base alle recenti innovazioni introdotte nella legge fallimentare, la società in liquidazione può decurtare l'importo nominale dei debiti nei confronti di una pluralità di creditori (anche se privilegiati) facendo ricorso alle seguenti disposizioni della legge fallimentare:

- a) art. 182-*bis* (Accordi di ristrutturazione di debiti) in base al quale se è stato raggiunto un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, anche al di fuori della formale procedura di concordato preventivo (accordo la cui attuabilità è attestata dalla relazione di un professionista, singolo o associato, iscritto *nel registro dei revisori contabili* ed in determinati albi professionali) e se l'accordo viene omologato dal Tribunale, i debiti restano determinati nella misura risultante dall'accordo *per i creditori che vi hanno aderito* e gli atti, i pagamenti e le garanzie poste in essere in esecuzione dell'accordo non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 della legge fallimentare.

L'accordo ha efficacia alla data della sua iscrizione nel registro delle imprese (se non vi sono opposizioni dei creditori);

- b) art. 160 sul concordato preventivo, in base al quale, oltre che la ristrutturazione dei debiti di cui al punto a), la domanda di concordato può prevedere altre forme di soddisfazione delle ragioni dei creditori e di decurtazione dei loro crediti (anche privilegiati). In queste ipotesi l'efficacia, nei confronti dei creditori, delle varie forme di riduzione o decurtazione dei crediti (anche di quelli

¹⁰ L'art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che disciplina la riscossione delle imposte dirette, prevede una responsabilità personale dei liquidatori per il mancato pagamento di imposte dirette relative alla fase di liquidazione o ad esercizi anteriori, se esso dipende dal soddisfacimento dei crediti di "ordine inferiore" o da assegnazioni dei beni ai soci.

¹¹ Per ragioni di natura psicologica non di rado alcune categorie di creditori sono propensi a concedere riduzioni dei loro crediti

tributari ai sensi dell'art. 182-ter legge fallimentare) non può che aversi dopo l'omologazione del concordato da parte del Tribunale.

In base a tali norme, nell'ipotesi sub a) i liquidatori possono iscrivere sia nel bilancio iniziale che nei bilanci annuali di liquidazione l'importo ridotto dei debiti *dopo* (e non prima) l'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo di ristrutturazione. Nell'ipotesi sub b) *dopo* (e non prima) che sia intervenuto il decreto del Tribunale che omologa il concordato.

Al di fuori delle due ipotesi sopra indicate, l'efficacia degli accordi transattivi o di altra natura che comportano la riduzione di debiti verso singoli creditori deve risultare dal titolo e si verifica di solito alla data dell'accordo. Mentre le indicazioni fornite in ordine alla *data di efficacia* si ritengono non derogabili per i debiti iscritti nei bilanci annuali di liquidazione, nel bilancio iniziale (che ha la natura di un preventivo finanziario) l'importo della riduzione delle passività può essere iscritto, tra le rettifiche positive di liquidazione, anche *prima* del momento sopra indicato, come di seguito precisato:

- per l'accordo di ristrutturazione dei debiti, alla data della stipula dell'accordo, ove appaia probabile la successiva omologazione da parte del Tribunale;
- per il concordato preventivo, alla data dell'approvazione da parte dei creditori, ove appaia probabile la successiva omologazione da parte del Tribunale.

C) Fondo per costi ed oneri di liquidazione

1. Natura e funzione

La funzione del Fondo è quella di indicare l'ammontare complessivo dei costi ed oneri che si prevede di sostenere per tutta la durata della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, i quali forniscono una copertura, sia pur parziale, di quei costi ed oneri. L'iscrizione iniziale nel Fondo di tali costi, oneri e proventi costituisce una deviazione dai principi contabili applicabili al bilancio ordinario d'esercizio, che è giustificata dalla natura di bilanci *straordinari* dei bilanci di liquidazione e, in particolare, dalle finalità esclusivamente prognostiche del bilancio iniziale di liquidazione

2. Contenuto del Fondo

I costi ed oneri indicati nel Fondo devono essere **diversi** da quelli correlati alle attività e passività *già iscritte* nell'Attivo o nel Passivo del bilancio iniziale di liquidazione (e da quelle già iscritte nei Fondi per rischi ed oneri).

Come regola generale, vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di liquidazione che *maturano* dalla data dell'inizio della liquidazione e fino alla data di chiusura della liquidazione; non ciò che ha causa (economica) in operazioni di gestione compiute *prima* della data di inizio della liquidazione e che dovrebbe già figurare nel rendiconto degli amministratori.

Tutto ciò che non è possibile prevedere nell'*an*, al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non può essere iscritto. Se si tratta di partite significative occorre, però, fornire una adeguata descrizione nella nota integrativa del bilancio annuale a commento del fondo (es. una causa civile importante, della quale non si è in grado di prevedere l'esito).

Non vengono iscritti nel Fondo in questione neanche i costi ed oneri che non sono associabili alla gestione della liquidazione e che non si è potuto iscrivere, per mancanza dei necessari elementi conoscitivi, nel bilancio iniziale di liquidazione fra i debiti o i fondi per rischi ed oneri (es.: un premio di produzione rivendicato in data successiva alla redazione del bilancio iniziale di liquidazione dai dipendenti già licenziati).

A) Costi ed oneri da iscrivere nel Fondo

In concreto si tratta di debiti ed altre passività relative a (l'elencazione è esemplificativa, non esaustiva):

- fitti passivi per i locali utilizzati dalla procedura di liquidazione, con le relative utenze: energia elettrica, telefono, gas, acqua, ecc. ed eventuali spese di manutenzione e riparazione;
- retribuzioni ed oneri sociali per i dipendenti dell'ufficio di liquidazione (compreso il TFR) e per gli eventuali collaboratori coordinati dell'ufficio medesimo;
- compensi per i professionisti per prestazioni successive alla data di inizio della liquidazione (avvocati, commercialisti, notai, ecc.);
- compensi ai liquidatori, al revisore contabile ed ai membri del collegio sindacale (se esistente) nell'importo determinato dall'assemblea dei soci;
- oneri per eventuale noleggio di macchinari ed attrezzature necessarie all'ufficio di liquidazione con le relative manutenzioni;
- oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti (verso banche, verso soci ed altri finanziatori) iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (gli oneri maturati fino a tale data sono già iscritti nel rendiconto degli amministratori), comprese le rate relative a contratti di leasing (quota capitale ed interessi);
- spese legali necessarie per la fase finale di cancellazione della società;
- imposte dirette, correnti e differite (vedi OIC 25), sui redditi fiscali previsti per gli anni di durata della liquidazione e per il riparto finale.

B) Proventi della liquidazione da iscrivere nel Fondo

I costi ed oneri da sostenere nel corso della liquidazione sono in parte controbilanciati da eventuali proventi che si prevede di conseguire nel medesimo periodo (diversi dai ricavi di realizzo delle Attività già iscritte nel bilancio iniziale di liquidazione). A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti:

- interessi attivi da titoli, depositi e conti correnti bancari e da finanziamenti attivi in essere alla data di inizio della liquidazione;

- dividendi da azioni in portafoglio, utili da partecipazioni non azionarie e strumenti finanziari partecipativi;
- rimborsi di imposte e tasse e di altri costi ed oneri iscritti nel Fondo;
- fitti attivi di immobili di proprietà della società dati in locazione a terzi o da sublocazioni;
- canoni attivi per noleggi di beni di proprietà;
- eventuali proventi da cessione di contratti di leasing;
- proventi derivanti dall'esito positivo di cause civili.

Ciò che viene iscritto, in unica voce, fra le Passività del bilancio iniziale di liquidazione è **il saldo** fra l'importo complessivo delle voci sub A) e l'importo complessivo delle voci sub B) (saldo che normalmente ha un segno negativo per il prevalere dei costi ed oneri di liquidazione).

3. *Modalità di movimentazione del Fondo*

Il Fondo per costi ed oneri di liquidazione figura distintamente fra le passività del bilancio iniziale di liquidazione e fra le passività di tutti i bilanci intermedi di liquidazione, fino alla sua completa estinzione. La sua contropartita non è iscritta nel conto economico ma è, invece, compresa nel conto "Rettifiche di liquidazione" (imputata al Patrimonio Netto); pertanto il Fondo in questione non figura esplicitamente come quota ideale del Netto. Tutte le informazioni sulla sua entità e sulla sua dinamica si desumono, dunque, dalla nota integrativa dei bilanci intermedi di liquidazione.

Nella nota integrativa del primo bilancio annuale di liquidazione, va compilata una tabella che potrà avere il seguente contenuto (in colonne affiancate):

Nella prima colonna:

- l'importo lordo delle varie voci di costi ed oneri di liquidazione, analiticamente indicati ed il loro totale;
- l'importo delle varie voci di proventi, anche questi analiticamente indicati;
- il saldo (A-B) che rappresenta l'importo iniziale del fondo.

Nella seconda colonna:

- in corrispondenza a ciascuna voce di costi/oneri e di proventi le variazioni in più o in meno per nuovi o migliori accertamenti

Nella terza colonna:

- analiticamente per ciascuna voce, gli importi dei costi ed oneri già sostenuti (e dei proventi conseguiti) che vanno a ridurre l'importo di quelli previsti (ossia, gli utilizzi del fondo).

Nella quarta colonna:

- gli importi residui delle varie voci di costi/oneri e di proventi e, quindi, come saldo l'importo aggiornato del fondo alla data del bilancio.

Analoga tabella va redatta nella nota integrativa di *ciascuno* dei bilanci annuali di liquidazione. In tal modo è possibile tenere conto della dinamica del fondo nei vari esercizi di durata della liquidazione.

Nell'ipotesi in cui, per un determinato costo/onere (o provento) sia stato sostenuto (conseguito) *per un determinato esercizio* un importo superiore a quello previsto *per tale esercizio*, nella colonna tre, l'utilizzo va indicato per l'intero importo stanziato.

Se invece il costo od onere effettivamente sostenuto *in quell'esercizio* è inferiore all'importo stanziato *per il medesimo esercizio* (nel Fondo), la differenza, che costituisce una sopravvenienza attiva va imputata al conto economico, alla voce n. 3 dei proventi straordinari.

4. *Correlazione col conto economico dei bilanci annuali di liquidazione*

Per rispettare il principio di chiarezza del bilancio di cui all'art. 2423 c.c., che vale anche per i bilanci annuali di liquidazione, nel conto economico di tali bilanci sarà necessario iscrivere i costi ed oneri di liquidazione ed i proventi di liquidazione man mano che vengono rilevati, in base ai criteri sulla competenza economica esposti al paragrafo 5.1. L'importo complessivo annuale dei costi ed oneri rilevati sarà poi neutralizzato da un'apposita voce del conto economico inserita fra i componenti reddituali positivi, per un importo pari a quello stanziato per quei costi ed oneri.

Analogamente, l'importo dei proventi sarà neutralizzato da apposita voce inserita fra i componenti reddituali negativi (vedi par. 5.2.1B)).

Per differenza fra gli importi effettivi dei costi/oneri e proventi e gli "utilizzi" del Fondo si avranno delle eccedenze negative/positive che influiranno sul risultato economico dell'esercizio.

Se dopo la redazione dell'inventario iniziale (che costituisce la situazione patrimoniale di apertura per le scritture contabili del primo periodo della liquidazione) *e fino alla data di chiusura di tale periodo*, emergono *nuove* attività e passività iniziali prima non rilevate, vanno effettuate le opportune rettifiche contabili che portano ad una modifica del patrimonio netto iniziale di liquidazione. Invece, per le successive rettifiche in più o in meno dei valori di realizzo ed estinzione di attività e passività iniziali (diverse da quelle dovute ad errori nella redazione dell'inventario iniziale), trattandosi di modifiche di *stime* contabili, non di modifiche di principi contabili, le rettifiche dovranno essere imputate al conto economico e non al patrimonio netto iniziale.

4.3.3. *Il contenuto del bilancio iniziale in ipotesi di continuazione dell'attività dell'impresa*

Nell'ipotesi di continuazione dell'attività dell'impresa, sia pure ai fini della conservazione del suo valore in funzione del miglior possibile realizzo (art. 2487, 1° comma, lett. c) del c.c.) e della massimizzazione del ricavo ottenibile dalla alienazione dell'azienda come complesso produttivo, la dottrina rileva che non si tratta di una vera e propria gestione "dinamica" di tipo lucrativo, libera, bensì di una gestione che è pur sempre finalizzata alla *conservazione più che all'incremento del valore* (anche perché non si tratta di conseguire *utili* che possano essere distribuiti ai soci, non essendo ciò consentito in fase di liquidazione).

Nella sostanza, dunque, sia che la gestione venga svolta direttamente dai liquidatori, sia che l'azienda venga data in affitto per il presumibile periodo anteriore alla sua alienazione (come spesso avviene nella procedura fallimentare in cui sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa), non si procede ad un realizzo diretto dei beni singolarmente considerati, e, dunque, non può essere applicato, per le attività, il criterio del valore di realizzo per stralcio.

Inoltre, non si producono alcune delle variazioni nella composizione del patrimonio della società indicate nel precedente paragrafo 4.3.1.

In proposito va considerato quanto di seguito indicato.

A) Attività

Per quanto riguarda le attività iscritte nello stato patrimoniale del rendiconto degli amministratori, dovendosi proseguire nell'ordinaria attività produttiva dell'impresa che richiede l'applicazione dei criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento e del principio di competenza dei costi e ricavi nella sua normale accezione precisata dal Principio contabile OIC 11, non vi è alcuna ragione per annullare i costi capitalizzati già iscritti nel bilancio dagli amministratori; si procederà, invece, al mantenimento dei costi capitalizzati iscritti ed alla prosecuzione dell'ammortamento, considerando la vita utile residua in relazione alla presumibile durata dell'esercizio provvisorio.

Analogamente, non si procede all'annullamento delle immobilizzazioni immateriali intrasferibili o non realizzabili direttamente e singolarmente sul mercato e dell'avviamento, ma alla prosecuzione del loro ammortamento, anche perché il valore di realizzo in blocco dell'azienda spesso è costituito in gran parte dalle attività immateriali non iscritte o non iscrivibili nel bilancio d'esercizio.

B) Passività

Ugualmente, per le passività si procede al mantenimento delle voci e dei valori figuranti nel rendiconto degli amministratori, effettuando però sempre l'integrazione con l'iscrizione di fondi per rischi ed oneri per eventuali passività, certe o probabili, non iscritte dagli amministratori (anche in relazione a garanzie ed impegni già figuranti nei conti d'ordine).

Naturalmente anche in questa ipotesi si iscrive il fondo per costi ed oneri della liquidazione, con le modalità precisate nel precedente paragrafo; *ma solo per gli specifici costi ed oneri della liquidazione che siano estranei alla gestione provvisoria dell'azienda considerata.*

Per quanto riguarda i criteri di valutazione applicabili, essi sono quelli ordinari, di funzionamento *tenuto però conto dello stato di liquidazione.* Sono, dunque, sostanzialmente *gli stessi criteri applicati dagli amministratori nello stato patrimoniale facente parte del loro rendiconto*, al fine di determinare il risultato economico del periodo che va dall'inizio dell'esercizio sino alla data di cessazione della loro gestione e di inizio della procedura di liquidazione.

In questa ottica, non si ritiene che possano essere iscritti nel bilancio iniziale valori di mercato delle attività o valori di realizzo superiori ai valori contabili rappresentati dai costi storici al netto di ammortamenti

e svalutazioni straordinarie.

Questo criterio può essere derogato solo qualora vi sia già *un impegno contrattuale a fermo* di vendita in blocco dell'azienda, al termine dell'esercizio provvisorio, per un prezzo superiore al suo valore contabile netto. In questa ipotesi può procedersi all'iscrizione della differenza fra i due valori in una voce dell'attivo "Avviamento derivante dalla cessione in blocco dell'azienda".

Si ritiene opportuno indicare in nota integrativa i valori di realizzo significativamente diversi dai valori contabili delle attività, specie quando essi riguardano immobili e partecipazioni e siano di importo rilevante. Inoltre anche al fine di consentire al bilancio iniziale di svolgere la sua funzione prognostica, si ritiene necessario che venga indicato nella relazione sulla gestione il probabile valore di realizzo in blocco dell'azienda al termine dell'esercizio provvisorio. Questa indicazione è opportuno che venga effettuata (come richiesto implicitamente dall'art. 2490, 5° comma c.c.) nella relazione sulla gestione del primo bilancio intermedio.

4.3.4. Modalità di rappresentazione delle rettifiche di liquidazione ed informazioni integrative

Per quanto riguarda l'illustrazione dei nuovi criteri di valutazione e delle rettifiche ai valori di funzionamento ed in genere le informazioni integrative menzionate dall'art. 2490 c.c., si rinvia alla trattazione del primo bilancio annuale di liquidazione svolta nel capitolo 5.

Le rettifiche di liquidazione, costituite dalle differenze fra i valori di funzionamento ed i valori di liquidazione delle attività e passività (oltre che dai valori di eventuali nuove attività e passività prima non iscritte in bilancio) danno luogo ad un saldo che aumenta o diminuisce l'importo del patrimonio netto contabile che risulta dal rendiconto degli amministratori e concorrono a formare il *patrimonio netto iniziale di liquidazione*. Il saldo delle rettifiche costituisce una posta globale aumentativa o diminutiva rispetto al patrimonio del rendiconto *e non influisce sul risultato economico del primo periodo di liquidazione*. La contabilità della liquidazione assume, come saldi contabili di apertura, i valori "assestati" delle attività e passività.

A seguito dell'iscrizione fra le passività del "fondo per costi ed oneri della liquidazione", il patrimonio netto iniziale di liquidazione, viene sensibilmente ridotto dell'importo di tale "fondo", che è tanto più rilevante quanto più lunga è la durata della liquidazione.

5. IL BILANCIO INTERMEDIO (ANNUALE) DI LIQUIDAZIONE

I criteri di redazione del bilancio intermedio vengono proposti distintamente per le tre ipotesi che possono essere prospettate:

- a) esistenza di una o più aziende *tutte* assoggettate alla liquidazione, senza prosecuzione dell'attività dell'impresa;
- b) esistenza di una o più aziende *tutte* assoggettate alla prosecuzione dell'attività dell'impresa;
- c) esistenza contemporanea di una o più aziende assoggettate alla liquidazione e di una o più aziende di cui si prosegue l'attività.

5.1. Criteri di calcolo del risultato economico

5.1.1. Aziende *tutte assoggettate alla liquidazione*

Nell'ipotesi in cui **non** sia stata deliberata dall'assemblea dei soci la prosecuzione dell'attività neanche per uno dei rami dell'impresa, la gestione di liquidazione comporta la trasformazione del patrimonio aziendale da strumento di produzione del reddito ad un mero coacervo di beni (come precisato nei capitoli 2 e 4), con le necessarie conseguenze in tema di:

- cessazione della destinazione alla produzione delle immobilizzazioni e venir meno della distinzione fra immobilizzazioni ed attivo circolante (anche se per ragioni di ordine pratico e fiscale è conveniente mantenere la “struttura” delle voci dell'Attivo di cui all'art. 2424 c.c.);
- impossibilità del calcolo degli ammortamenti e delle svalutazioni straordinarie per perdite durevoli di valore, non essendovi più un'attività produttiva e non dovendosi determinare un reddito d'esercizio con criteri prudenziali.

I principi generali sulla redazione del bilancio d'esercizio di cui all'art. 2423-*bis* c.c. subiscono le seguenti modifiche:

- a) il principio del *going concern* non è più valido;
- b) il principio del divieto di rilevazione di utili non realizzati ed il principio di competenza (quest'ultimo inteso come correlazione dei costi e ricavi) parimenti non sono più applicabili, non essendovi più un'attività produttiva e non dovendosi determinare con criteri prudenziali un utile distribuibile ai soci. *Tuttavia, il principio di competenza mantiene una limitata validità per i costi di utilizzazione dei servizi e per gli accantonamenti di cui alla lett. d);*
- c) si è già visto che tutti i costi ed oneri da sostenere ed i proventi da conseguire nella fase di liquidazione, se attendibilmente stimabili, sono già accantonati nel bilancio iniziale di liquidazione ed iscritti nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione;

- d) si continuano ad iscrivere gli accantonamenti al TFR ed ai fondi per rischi ed oneri che corrispondono a passività da estinguere;
- e) i costi relativi all'utilizzo di servizi (costo del personale ancora mantenuto in attività, fitto dei locali, servizi professionali, costi per utenze varie, ecc. ed altre prestazioni relative a contratti di durata) si continuano a rilevare in relazione al periodo di fruizione dei servizi;
- f) gli oneri ed i proventi finanziari e gli oneri tributari si continuano a rilevare in base alla loro competenza economica.

Per tutti i costi, oneri e proventi rilevati in via preventiva nel Fondo per costi ed oneri di liquidazione, gli importi relativi alle voci d), e) ed f), rilevati per competenza nel conto economico, *vengono neutralizzati dall'iscrizione degli "utilizzi" del Fondo.*

Dunque la contabilità da tenere durante la liquidazione *non è basata sul principio di cassa*, ma è pur sempre basata sul principio di competenza, sia pur modificato ed attenuato.

Durante la fase di liquidazione, i bilanci intermedi rilevano un risultato economico positivo o negativo che ha natura diversa dall'utile o dalla perdita che risultano dal bilancio ordinario d'esercizio e che si ottiene in base ai seguenti componenti positivi e/o negativi:

- eventuali ricavi di vendita di prodotti ottenuti col completamento delle lavorazioni in corso alla data di inizio della liquidazione (al netto degli utilizzi del Fondo sopra menzionati);
- costi di materie e lavorazioni sostenuti nella fase di liquidazione per realizzare i ricavi di cui sopra ed altri costi sostenuti durante la liquidazione per il personale, per prestazioni professionali, per servizi vari, ecc. (anch'essi al netto degli "utilizzi" del Fondo);
- proventi ed oneri finanziari (al netto degli "utilizzi" del Fondo);
- imposte e tasse (al netto degli "utilizzi" del Fondo);
- rivalutazioni e svalutazioni (in base al valore di realizzo) di beni iscritti nell'inventario iniziale di liquidazione (immobilizzazioni materiali ed immateriali, rimanenze di magazzino, titoli e partecipazioni);
- plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo dei beni sopra menzionati;
- sopravvenienze attive e passive derivanti dal realizzo e dall'estinzione di crediti e debiti (compresi quelli iscritti nei fondi per rischi ed oneri);
- sopravvenienze attive e passive derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori attività e passività rispetto a quelle iscritte nell'inventario iniziale di liquidazione.

5.1.2. Aziende delle quali si prosegue l'attività

Se, anziché una vera e propria gestione di liquidazione si ha la prosecuzione dell'attività d'impresa, l'intero patrimonio della società in liquidazione continua ad essere un complesso economico funzionante che

produce reddito, sia pur con una gestione di carattere “conservativo” e non dinamico. Dunque, il postulato del *going concern*, almeno per tutta la durata dell’esercizio provvisorio, continua a mantenere la propria validità ed i criteri di determinazione del risultato sono analoghi a quelli riguardanti il bilancio d’esercizio. Va tenuto presente, però, che si tratta pur sempre di una gestione “conservativa”, limitata nelle scelte strategiche e negli indirizzi produttivi ad una prosecuzione dell’attività con le medesime caratteristiche della gestione del precedente esercizio. Inoltre, va tenuto presente che la vita utile delle immobilizzazioni materiali ed immateriali è limitata al periodo dell’ “esercizio provvisorio”, ultimato il quale si procederà alla vendita in blocco dell’azienda; per cui l’ammortamento dei beni materiali, immateriali e dei costi capitalizzati non potrà superare quel periodo. Per quanto riguarda la capitalizzazione di ulteriori costi, essa è ritenuta generalmente inopportuna date le finalità liquidatorie dell’attività, salvo il caso in cui, al fine di mantenere la funzionalità od ottenere una migliore cedibilità di uno o più rami aziendali, siano sostenuti costi che possano avere utilità futura e non si eccede il valore netto di realizzo. In questa ipotesi, nel calcolo dell’ammortamento va considerato come valore residuo dei cespiti quello compreso nello stimato ricavo di vendita (con l’azienda) dello stabilimento in cui essi sono installati.

Anche in ipotesi di prosecuzione dell’attività va redatto il bilancio iniziale di liquidazione, con le modalità precisate (ossia, con valori di funzionamento, non di liquidazione). Anche in questa ipotesi va indicato il fondo per i presunti costi ed oneri della liquidazione (spese per il mantenimento dell’ufficio della liquidazione e retribuzione dei collaboratori, compensi dei liquidatori, ecc.) ma esclusivamente per i costi ed oneri che siano *diversi* dai costi ed oneri per la gestione dell’azienda di cui prosegue l’attività.

Le modalità di iscrizione sono analoghe a quelle valevoli per l’ipotesi di cui al punto 1.1.

5.1.3. Pluralità di aziende (o di complessi aziendali relativi a rami distinti dell’impresa) di cui alcune in liquidazione ed altre in esercizio provvisorio

In questa terza ipotesi occorre determinare, con criteri diversi, *due distinti risultati economici*:

- a) quello delle aziende in liquidazione, con i criteri di liquidazione di cui al punto 5.1.1;
- b) quello delle aziende di cui si prosegue l’attività, con i criteri di funzionamento di cui al punto 5.1.2.

Ambedue i risultati devono essere rappresentati, come previsto dall’art. 2490 c.c., nell’unitario bilancio intermedio delle società in liquidazione. Ciò provoca una serie di problemi, affrontati nei punti successivi, e richiama la problematica già affrontata nel Principio contabile OIC 2 sui patrimoni destinati (laddove si trattava di determinare i risultati *distinti ed autonomi* della gestione del patrimonio destinato e della gestione della società “gemmane” per le residue attività).

Supponendo si tratti di due aziende, una in liquidazione e l’altra in esercizio provvisorio, si pone un problema di ripartizione dei costi generali amministrativi, commerciali, finanziari e tributari fra le due gestioni.

Ciò implica la tenuta di due contabilità sezionali, o almeno di una specifica contabilità per l’azienda di cui si prosegue l’attività, con un apposito piano dei conti e, auspicabilmente, un distinto libro giornale;

contabilità che porti alla redazione di un distinto bilancio per tale azienda, come previsto dall'OIC 2 per il patrimonio destinato.

I costi generali sopra menzionati dovrebbero, in teoria essere ripartiti secondo i criteri indicati nel Principio contabile OIC 2; ma in sostanza essi saranno quasi tutti posti a carico dell'azienda in esercizio, perché per la gestione dell'azienda in liquidazione è sufficiente una struttura abbastanza limitata di persone e mezzi materiali.

Ragioni di chiarezza consigliano che, in allegato all'unitario bilancio della società in liquidazione, o in nota integrativa, venga riportato lo specifico bilancio (stato patrimoniale e conto economico) dell'azienda in esercizio.

5.2. Forma, contenuto e valutazioni nelle tre ipotesi prospettate

5.2.1. Aziende tutte assoggettate alla liquidazione

A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale

Anche se durante la liquidazione non vi è più un complesso produttivo funzionante che produce reddito, purtuttavia è opportuno continuare ad utilizzare, almeno in linea di principio, gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico previsti dagli artt. 2424 e 2425 c.c. sia perché così è previsto dall'art. 2490, 1° comma, c.c.; sia perché essi consentono di apprezzare in modo chiaro la dinamica dei componenti patrimoniali e reddituali e le modifiche subite dalla composizione del patrimonio rispetto al momento di inizio della procedura ed al bilancio ordinario del precedente esercizio; sia, infine, per ragioni di opportunità fiscale. Le attività e le passività saranno tutte e solo quelle previste nel bilancio iniziale di liquidazione, oltre alle *nuove* attività e passività eventualmente accertate dai liquidatori nei mesi successivi all'inizio della loro gestione e non figuranti nel bilancio iniziale.

Contabilmente si procede dapprima alla riapertura dei conti in base ai valori figuranti nel rendiconto degli amministratori; successivamente all'effettuazione delle rettifiche per il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione indicate nel capitolo 4 (maggiori o minori valori di attività e passività; cancellazione di attività e passività; iscrizione di nuove attività e passività); le rettifiche vengono epilogate in un apposito conto "Rettifiche di liquidazione" il cui saldo, positivo o negativo, costituirà una posta del patrimonio netto iniziale di liquidazione, senza transito nel conto economico. Il conto delle rettifiche, con le necessarie informazioni, come si vedrà, viene riportato nella nota integrativa del primo bilancio intermedio di liquidazione.

In calce allo stato patrimoniale vanno naturalmente iscritti ancora i conti d'ordine.

B) Conto economico

Per le ragioni sopra indicate si mantiene lo schema dell'art. 2425 c.c., apportando ad esso le modifiche di seguito indicate:

a. Valore della produzione

Nella voce 1 vanno iscritti i soli ricavi di vendita dei prodotti ottenuti col completamento delle lavorazioni in corso.

I costi sostenuti per il completamento delle lavorazioni vanno rilevati nelle voci 2 e 3, tenendo però presente che i prodotti ottenuti vanno sempre valutati al valore di realizzo, non al costo. La voce 4 viene utilizzata solo nelle rare ipotesi dell'esecuzione di lavori di completamento di immobilizzazioni materiali.

La voce 5 viene sempre utilizzata per ricavi e proventi non finanziari di varia natura.

Dopo il totale delle voci da 1 a 5 va iscritta un'apposita voce con segno negativo con la seguente denominazione "*Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione, per i proventi già iscritti nel Fondo*". Subito dopo va iscritto il saldo fra il valore della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto.

b. Costi della produzione

Le voci 6 (Acquisto di materie e merci) ed 11 (variazione delle rimanenze) avranno una utilizzazione abbastanza limitata.

La voce 7 (Acquisto di servizi) sarà utilizzata (insieme alla voce 8) per quasi tutti i servizi non finanziari di cui avrà bisogno la liquidazione.

La voce 9 rileverà le retribuzioni degli eventuali dipendenti utilizzati dall'ufficio di liquidazione.

La voce 10 non sarà più utilizzata perché non si computano più gli ammortamenti. Le svalutazioni, per differenze fra i valori di realizzo iniziali e finali, vengono rilevate fra gli oneri straordinari.¹²

Le voci 12 e 13 saranno utilizzate secondo i criteri ordinari per i fondi per rischi ed oneri da iscrivere nel bilancio iniziale (come precisato al capitolo 4) e nei bilanci intermedi, in base al principio di competenza (passività, di esistenza *certa* o *probabile*, da estinguere nel corso della liquidazione).

Infine, la voce 14 potrà essere utilizzata per i costi di gestione della liquidazione di natura non finanziaria, non iscritti nelle altre voci dell'aggregato B.

Dopo il totale dell'aggregato "*Costi della produzione*" va iscritta, *con segno negativo*, un'apposita voce con la seguente denominazione "*Utilizzo del Fondo per costi ed oneri di liquidazione*". Subito dopo va iscritto il saldo fra il totale costi della produzione e l'utilizzo del fondo, che fornisce l'importo netto che grava sul risultato economico dell'esercizio.

In tal modo, la differenza tra gli aggregati "valore della produzione" e "costi della produzione" è costituita solo dai componenti reddituali per gli importi che non siano stati già previsti, per quell'esercizio, ed inseriti nel Fondo per costi ed oneri della liquidazione. Il dettaglio degli "utilizzi" per ciascuna voce dei

¹² La diversa classificazione prevista tiene conto dell'opportunità di indicare in una sola classe di componenti reddituali (le voci 20 e 21 dello schema ex art. 2425 Cod. Civ.) tutte le svalutazioni e rivalutazioni di attività e passività. Si veda il successivo punto e).

costi ed oneri e per ciascuna voce dei proventi è contenuto nella nota integrativa, come è stato precisato sopra, al par. 4.3.2 sezione C).

c. Proventi ed oneri finanziari

Le voci 15, 16, 17 e 17 *bis* vanno utilizzate con i criteri ordinari.

Anche qui vanno iscritti in apposita voce, con segno negativo, gli utilizzi del “Fondo per costi ed oneri di liquidazione” riguardanti i proventi ed oneri finanziari previsti, iscritti nel Fondo. Successivamente va indicato l’importo netto.

d. Rettifiche di valore di attività finanziarie

Le svalutazioni e rivalutazioni del valore iniziale figurante nel bilancio di apertura della liquidazione rispetto al valore di realizzo di titoli, partecipazioni e crediti dell’attivo immobilizzato alla data di riferimento del bilancio intermedio saranno rilevate fra i proventi ed oneri straordinari.

e. Proventi ed oneri straordinari

Pur trattandosi, nel caso del bilancio intermedio, di un bilancio “straordinario” è opportuno mantenere questa classe di componenti reddituali, per rilevare in essa alcuni tipici componenti del risultato economico annuale dell’impresa in liquidazione, come di seguito indicato. Vanno utilizzate le voci E20 ed E21 in ciascuna delle quali si iscriveranno le seguenti sottovoci:

- 1- rivalutazioni e svalutazioni (in base ai valori di realizzo e di estinzione) di attività di ogni tipo (anche finanziarie) e di passività rispetto al loro valore iniziale (o al valore iscritto nel precedente bilancio intermedio);
- 2- plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo delle attività iscritte nel bilancio iniziale di liquidazione o nel precedente bilancio intermedio (esclusi i crediti);
- 3- sopravvenienze attive e passive derivanti dal realizzo di crediti e dall’estinzione di debiti (compresi quelli iscritti nei fondi per rischi ed oneri);
- 4- sopravvenienze attive e passive derivanti dall’accertamento di nuove o maggiori attività e passività rispetto a quelle iscritte all’inizio della liquidazione.

f. Imposte sul reddito

Nella voce 22 si continuano ad iscrivere le imposte correnti, anticipate e differite, tenuto conto della dichiarazione annuale dei redditi ai fini dell’IRES e dell’IRAP e dei prospetti delle imposte differite ed anticipate posti nella nota integrativa.

Se le imposte dirette sono state, sia pure in parte, iscritte inizialmente nel “Fondo per costi ed oneri di liquidazione” vanno qui iscritte le relative utilizzazioni, in apposita voce di segno negativo. Successivamente va indicato l’importo netto.

In luogo dell'iscrizione di ben quattro voci per gli utilizzi del Fondo, è possibile iscrivere una sola voce che esprima il saldo degli utilizzi riguardanti i costi ed oneri (anche finanziari e tributari) da un lato ed i proventi (anche finanziari) dall'altro. Questa voce (che potrebbe essere denominata "Utilizzi del Fondo per costi ed oneri di liquidazione") deve essere iscritta come *penultima voce* del conto economico, subito dopo la voce 22-Imposte sul reddito e prima della voce 23-Utile (perdita) dell'esercizio. Tuttavia, con questo procedimento si priva il lettore del bilancio dell'indicazione immediata degli importi delle varie classi di componenti reddituali, al lordo ed al netto degli utilizzi del Fondo.

C) *Contenuto della nota integrativa*

A parte le *specifiche* informazioni richieste dall'art. 2490 nel *primo* bilancio annuale di liquidazione (per le quali si rinvia al successivo par. 5.2.2) e quelle relative al Fondo per costi ed oneri di liquidazione, nella nota integrativa le informazioni previste dall'art. 2427 saranno fornite con le modifiche di seguito indicate (i numeri si riferiscono alle informazioni dell'art. 2427):

- 1- (*criteri di valutazione applicati*). Fondamentale importanza assume l'indicazione e la motivazione dei criteri di liquidazione adottati, non solo nel primo bilancio intermedio, ma anche negli altri, specie per le nuove attività e passività eventualmente accertate e per le eventuali modifiche apportate ai criteri utilizzati per le voci dell'attivo e del passivo; modifiche che, specie se si tratta di attività/passività di valore significativo (es.: immobili), vanno adeguatamente giustificate;
- 2-4- (*movimenti delle immobilizzazioni e variazione delle voci dell'attivo e del passivo*). I movimenti delle immobilizzazioni e le variazioni delle altre voci dell'attivo e del passivo vanno esposti in modo semplice e chiaro, senza il dettaglio previsto dal n. 2, che qui è inutile;
- 3- (*costi capitalizzati*). Poiché non si può procedere alla ulteriore capitalizzazione di costi (e probabilmente essi sono stati già azzerati nel bilancio iniziale) non c'è bisogno di dare questa informazione;
- 3-bis (*perdite durevoli di valore*). Questa informazione è assorbita da quella di cui al n. 1;
- 5- (*elenco delle partecipazioni*). Le notizie sulle partecipazioni vanno ugualmente fornite;
- 6- (*crediti/debiti a medio/lungo termine*). L'informazione su crediti/debiti a medio lungo termine e sulle garanzie reali è ancora fornita;
- 6-bis- (*variazione dei cambi*). Questa informazione è assorbita da quelle sui criteri di valutazione applicati alle singole voci;
- 6-ter- (*crediti/debiti per beni venduti con obbligo di retrocessione*). Idem come al punto precedente
- 7- (*ratei, risconti e fondi per rischi ed oneri*). Vanno fornite le informazioni sui fondi per rischi ed oneri distintamente per ciascun fondo, non essendovi più, nella normalità dei casi, ratei e risconti;

- 7-bis- (*prospetto delle voci di patrimonio netto*). Va sempre compilato il prospetto delle voci di patrimonio netto (vedi OIC 1);
- 8- (*oneri finanziari capitalizzati*). È molto improbabile vi siano oneri finanziari capitalizzati nell'esercizio;
- 9- (*informazioni sui conti d'ordine*). Vanno sempre fornite le informazioni sui conti d'ordine. Particolare attenzione va data alle informazioni relative a garanzie ed impegni in relazione ai quali lo stato di liquidazione fa sorgere nuove o maggiori passività non iscritte nei bilanci d'esercizio;
- 10- (*ripartizione geografica dei ricavi*). Questa informazione è di utilità molto scarsa, non essendovi più un'attività produttiva;
- 11-12- (*proventi ed oneri finanziari*). Si forniranno queste informazioni anche se di scarsa utilità;
- 13- (*proventi ed oneri straordinari*). Si tratta di informazioni molto importanti (per le ragioni sopra indicate) che vanno esposte con un grado di analisi superiore a quella di solito usata per i bilanci d'esercizio;
- 14- (*imposte anticipate e differite*). Il prospetto delle imposte anticipate e differite va ugualmente redatto, ponendo particolare attenzione alle possibilità di assorbimento delle "imposte anticipate" figuranti nell'ultimo bilancio d'esercizio e nel rendiconto degli amministratori. Dato il particolare sistema di determinazione "a conguaglio" del reddito fiscale della liquidazione (art. 182 T.U.I.R.) si ritiene sconsigliabile l'iscrizione, nei bilanci intermedi e prima del conguaglio finale, di imposte anticipate a fronte di perdite fiscali scaturenti dai periodi d'imposta compresi nella liquidazione;
- 15- (*numero medio dei dipendenti*). Se vi sono ancora dipendenti, si fornirà l'informazione;
- 16- (*compensi di sindaci e liquidatori*). Si indicheranno i compensi annui dei sindaci e dei liquidatori;
- 17-18-19- (*notizie su azioni ed altri strumenti finanziari*). Poiché la dottrina ammette gli aumenti di capitale e l'emissione di altri strumenti finanziari anche in fase di liquidazione, si forniranno ugualmente queste informazioni;
- 19-bis- (*finanziamenti dei soci*). Vanno fornite le informazioni sui finanziamenti dei soci, sia per quelli anteriori che per quelli posteriori all'apertura della liquidazione;
- 20-21- (*informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati*). Se vi sono patrimoni e finanziamenti destinati, vanno fornite le necessarie indicazioni;
- 22- (*prospetto leasing finanziari*). Se vi sono beni utilizzati in leasing, va compilato l'apposito prospetto.

Le informazioni previste dall'art. 2427-bis sul *fair value* degli strumenti finanziari nella normalità dei

casi non occorre siano più fornite, perché in fase di liquidazione, e salvo ipotesi particolari, gli strumenti finanziari non possono più essere valutati al *fair value*.

D) Relazione sulla gestione

Nella relazione sulla gestione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2490, 2° comma, dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- a) le eventuali specifiche indicazioni, deliberate dall'assemblea dei soci in sede di nomina, sui criteri con i quali deve svolgersi la liquidazione e sui poteri dei liquidatori;
- b) l'andamento della liquidazione nell'esercizio, con riferimento al realizzo delle attività, all'estinzione delle passività, alla soluzione delle eventuali controversie in corso, ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività;
- c) le prospettive della liquidazione, in ordine alla completa o parziale estinzione delle passività ed alla copertura dei costi ed oneri e la sua prevedibile durata;
- d) le eventuali operazioni straordinarie compiute (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, conferimenti di rami d'azienda);
- e) i principi e criteri stabiliti dai liquidatori per lo svolgimento della liquidazione.

Queste informazioni sostituiscono quelle previste dal 1° comma dell'art. 2428.

In ordine a quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2428, vanno fornite le seguenti indicazioni:

- f) i rapporti con le imprese controllate, collegate, controllanti ed altre consociate, se esistenti;
- g) le informazioni relative alle eventuali azioni proprie ed azioni della controllante;
- h) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (es.: la stipula di contratti per l'alienazione di gruppi significativi di beni sociali o la cessione in blocco dell'azienda).

Le informazioni sull'utilizzo di strumenti finanziari di cui al n. 6 *bis* dell'art. 2428 vanno fornite solo se la società in liquidazione sia esposta a rischi finanziari (es.: rischio di cambio, rischio di liquidità, rischio di prezzo) particolarmente significativi in relazione alla composizione del suo patrimonio e se essa esegue, in fase di liquidazione, operazioni di copertura di tali rischi.

E) Criteri di valutazione

I criteri di valutazione da utilizzare nel bilancio intermedio di liquidazione sono quelli già indicati nel capitolo 4 dedicato al bilancio iniziale di liquidazione.

Come si è rilevato, anche se si procede nel primo esercizio di liquidazione al completamento della lavorazione di prodotti e semilavorati o all'esecuzione di lavorazioni limitate per migliorare la loro commerciabilità, il criterio di valutazione è sempre quello del valore di realizzo per stralcio, considerando i beni venduti singolarmente o per "lotti".

Se la vendita in blocco dell'azienda appare certa o altamente probabile dopo qualche mese dall'inizio

della liquidazione, sia pur senza aver formalmente eseguito l'esercizio provvisorio, è opportuno che non vengano modificati i valori contabili iscritti nel rendiconto degli amministratori, mentre un valore di avviamento, per differenza tra il prezzo di vendita dell'azienda ed il suo valore contabile, non è opportuno che venga iscritto se esso non risulta da un contratto di vendita *già stipulato*.

5.2.2. Il primo bilancio intermedio di liquidazione

Nella nota integrativa del primo bilancio intermedio di liquidazione, oltre a quanto previsto nel paragrafo precedente bisogna inserire il bilancio iniziale di liquidazione (che in tal modo viene reso noto ai soci, ai creditori ed a tutti gli interessati, a seguito della pubblicazione nel registro delle imprese) ed una illustrazione e giustificazione dei criteri di valutazione di liquidazione rispetto ai criteri utilizzati dagli amministratori nel bilancio del precedente esercizio e nel rendiconto sulla gestione, nonché una illustrazione e giustificazione degli stanziamenti effettuati al fondo per costi ed oneri di liquidazione.

È opportuno compilare una tabella, che riporti in colonne affiancate, per tutte le voci delle attività e passività:

- a) l'importo figurante nel precedente bilancio d'esercizio;
- b) l'importo figurante nel rendiconto degli amministratori;
- c) l'importo iscritto nel bilancio iniziale a seguito del mutamento nei criteri di valutazione;
- d) l'importo iscritto nello stato patrimoniale del primo bilancio intermedio.

Le differenze di valore per ciascuna voce occorre siano brevemente commentate.

Il conto economico del primo bilancio deve essere suddiviso in due parti:

- a) quella corrispondente al conto economico del primo periodo di gestione degli amministratori che va dall'inizio dell'esercizio alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, evidenziando il risultato economico di tale periodo (si tratta in sostanza del conto economico facente parte del rendiconto degli amministratori);
- b) quella corrispondente al successivo periodo di gestione dei liquidatori, evidenziando il risultato economico del secondo periodo. La distinzione è rilevante anche ai fini fiscali, dovendosi compilare due distinte dichiarazioni dei redditi (art. 182 T.U.I.R.).

Il modo più chiaro è quello di predisporre una tabella con tre colonne affiancate, che riporti, per ciascuna voce del conto economico, rispettivamente, l'importo del 1° periodo, quello del 2° periodo e l'importo complessivo.

Al primo bilancio intermedio vanno allegati:

- il verbale delle consegne ai liquidatori;
- la situazione contabile alla data di effetto dello scioglimento della società;
- il rendiconto della gestione degli amministratori.

5.2.3. Aziende in esercizio provvisorio

A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale e valutazioni

Come si è visto nel capitolo 4, in questa ipotesi le attività e passività sono di norma quelle che figurano già nel rendiconto degli amministratori, con le eventuali nuove attività e passività accertate dai liquidatori. Non si applicano i criteri di liquidazione e si prosegue con gli ordinari criteri di funzionamento.

B) Conto economico

In linea di principio, il conto economico è compilato, in tutte le sue voci, con i medesimi criteri che valgono per l'impresa in funzionamento.

Per quanto riguarda le voci dei proventi ed oneri straordinari, rispetto a quanto esposto al punto 5.2.1 B), vi sono significative differenze, perché il realizzo dell'azienda avviene in modo unitario, con la sua vendita in blocco: delle particolari voci indicate ai punti da 1 a 4 possono essere presenti solo quelle relative alle sopravvenienze attive e passive derivanti dall'accertamento di nuove o maggiori attività e passività rispetto a quelle figuranti nel bilancio iniziale di liquidazione. Per il resto, le voci E20 ed E21 hanno una composizione analoga a quella figurante negli ordinari bilanci d'esercizio.

C) Nota integrativa

Vanno fornite, in linea di principio, *tutte* le informazioni previste dall'art. 2427 c.c.. Anche qui particolarmente accurate occorre siano l'illustrazione e la motivazione dei criteri di valutazione applicati, dato quanto specificamente previsto dall'art. 2490, 5° comma, c.c..

D) Relazione sulla gestione

Vanno fornite, in linea di principio, tutte le informazioni previste dal 2° comma dell'art. 2428.

Quanto alle informazioni sul generale andamento della gestione, essendo pur sempre la società in liquidazione vanno fornite le informazioni indicate al punto D del paragrafo 5.2.1. Vanno inoltre precisate le ragioni per le quali è stata disposta la prosecuzione dell'attività e le prospettive della liquidazione (art. 2490, 5° comma) ed indicato il probabile valore di realizzo in blocco dell'azienda a termine dell'esercizio provvisorio.

5.2.4. Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio

A) Forma e contenuto dello stato patrimoniale

Come si è rilevato, anche in base a quanto richiesto dal 5° comma dell'art. 2490, il patrimonio della società si divide in due parti:

- a) le attività e passività relative alla "classica" gestione di liquidazione;
- b) le attività e passività facenti parte delle aziende in esercizio provvisorio.

Nell'unitario stato patrimoniale, la rappresentazione più opportuna è, probabilmente, quella ottenuta

iscrivendo, per ciascuna voce delle attività e passività, in colonne affiancate:

- l'importo relativo alla gestione di liquidazione vera e propria;
- l'importo relativo alla gestione delle aziende in funzionamento;
- l'importo complessivo.

In quest'ultima colonna vanno indicate le voci di patrimonio netto che vanno considerate unitariamente e poste solo nella terza colonna, tenendo tuttavia separati il risultato economico della prima e della seconda gestione (anche perché possono avere segno opposto).

B) Conto economico

Analoga suddivisione fra le due gestioni, ed utilizzo di tre colonne affiancate, va fatta per i componenti reddituali positivi e negativi, esponendo separatamente il risultato economico dell'una e dell'altra.

C) Nota integrativa e relazione sulla gestione

Si tratta di redigere *una sola* nota integrativa, che però conterrà le informazioni previste ai paragrafi 5.2.1 e 5.2.3.

In nota integrativa vanno illustrati e giustificati i criteri adottati per la suddivisione fra le due gestioni dei costi generali amministrativi, industriali, commerciali, finanziari e tributari.

Anche la relazione sulla gestione sarà unitaria e conterrà tutte le informazioni richieste, indicate ai paragrafi 5.2.1 e 5.2.3.

6. IL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E IL PIANO DI RIPARTO

6.1. Il bilancio finale di liquidazione: funzione

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere e sottoscrivere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo. Tale bilancio, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 2492, commi 1° e 2° c.c.).

Si tratta in sostanza della fase terminale della procedura di liquidazione, che compete ai liquidatori allorquando si è completata la monetizzazione dell'intero patrimonio aziendale e si sono estinti i debiti della società¹³.

A tal proposito, il riferimento legislativo richiamato, a parte alcuni opportuni aggiustamenti terminologici e di coordinamento normativo, ripropone sostanzialmente la previsione normativa previgente di cui all'abrogato art. 2453 c.c.. Da ciò discende che i relativi riflessi applicativi possono inquadrarsi sulla base delle consolidate interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, contestualmente alla riproposizione di alcuni dubbi interpretativi.

Secondo la previsione codicistica il *bilancio finale di liquidazione* si articola in due parti distinte:

- 1) il *bilancio finale in senso stretto*;
- 2) il *piano o prospetto di riparto*.

Emerge chiaramente come i due documenti appaiano collegati, dirigendosi a fornire, *in primis*, l'indispensabile base informativa circa gli esiti economici, finanziari e patrimoniali delle operazioni di liquidazione e, a completamento, la conseguente proposta di divisione dell'eventuale saldo attivo della liquidazione tra i soci.

Ne discende, quindi, una duplice funzione informativa, dimostrativa e di rendicontazione, principalmente rivolta ai soci, in ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni gestionali di liquidazione ed ai relativi risultati, in base ai quali operare la determinazione delle quote di riparto del netto residuo.

6.2. Il bilancio finale di liquidazione in senso stretto

6.2.1. Natura e composizione

Come poc'anzi evidenziato la prima parte del bilancio finale di liquidazione consiste nel *bilancio finale in senso stretto*, riguardo al quale, come già in passato, il legislatore non ha previsto alcuna specifica indicazione in merito alle modalità di redazione.

¹³ Come meglio oltre precisato, in concreto è possibile riscontrare situazioni in cui alla chiusura della liquidazione non tutti i beni aziendali risultano alienati (è il caso, ad esempio, delle assegnazioni in natura), così come alcuni debiti, oltre a quelli di

A tal riguardo, si è in passato discusso in dottrina circa la natura attribuibile al bilancio finale di liquidazione (bilancio vero e proprio, rendiconto, enunciazione di risultato, ecc.).

È evidente come il diverso inquadramento possa generare conseguenti riflessi applicativi in ordine tanto alla composizione quanto al contenuto del documento. In passato l'utilizzo dell'espressione bilancio finale di liquidazione ha indotto la dottrina a considerare alternativamente il solo stato patrimoniale finale ovvero questo unitamente al conto economico, o ancora un insieme di documenti volti a dimostrare lo svolgimento dell'attività liquidatoria (rendiconto). Parimenti controversa appare l'estensione temporale di riferimento a cui tale documento dovrebbe ricondursi, se cioè riferibile all'intero periodo (pluriennale) di liquidazione oppure al solo periodo successivo all'approvazione dell'ultimo bilancio intermedio o ancora ad entrambi i periodi.

Poiché la funzione di "rendicontazione" dell'operato dei liquidatori è stata già svolta, nei precedenti esercizi, dai bilanci annuali di liquidazione, si ritiene che il bilancio finale di liquidazione si componga, oltre che dello stato patrimoniale, del solo conto economico relativo al periodo che intercorre fra la data di inizio dell'esercizio e quella di chiusura della liquidazione.

A tale conto economico potrà essere aggiunto (come si vedrà in prosieguo) un *altro* conto economico "riassuntivo" che copra l'intero periodo ultrannuale della liquidazione, il quale ha la funzione di rendiconto dell'operato dei liquidatori circa lo svolgimento complessivo della loro attività di realizzo delle attività, estinzione delle passività e conseguenti risultanze economico-finanziarie.

Quest'ultimo conto economico, tuttavia, non può ritenersi obbligatorio ma solo consigliato.

Peraltro, l'esigenza di favorire un allargamento documentale rispetto alla tradizionale composizione si correla alle specifiche situazioni, tenendo, quindi, conto di vari aspetti quali: la durata della fase liquidatoria, la numerosità e complessità delle operazioni svolte, la significatività dei valori interessati dalla liquidazione, ecc.

In relazione a ciò, è, quindi, possibile distinguere alcune parti essenziali del bilancio di liquidazione rispetto ad ulteriori documenti che possono ritenersi aggiuntivi ove la situazione lo richieda. Più precisamente, è da ritenere essenziale per la composizione del bilancio finale di liquidazione la presenza dello *stato patrimoniale* e del *conto economico* (oltre ovviamente il piano di riparto). È, inoltre, ampiamente diffusa (per quanto non unanime) la tesi in base alla quale le specifiche esigenze informative ed il particolare meccanismo di approvazione di tale bilancio rendono fondamentale la presenza anche della *nota integrativa* e soprattutto della *relazione sulla gestione* (liquidatoria) in cui dovrebbero confluire le informazioni esplicative sull'andamento della gestione (passata) dei liquidatori.

6.2.2. Struttura e contenuto dei documenti contabili

Ribadito che a livello di composizione il bilancio finale di liquidazione è comprensivo in primo luogo sia dello stato patrimoniale sia del conto economico, per le relative strutture e gli specifici contenuti è

possibile confermare anche in questo caso l'orientamento verso gli schemi codicistici di cui agli artt. 2424 e 2425 c.c., seppure con i necessari adattamenti e semplificazioni. Tale riferimento appare giustificabile sotto vari profili e cioè:

- a) coerenza con il dettato normativo previsto per i bilanci intermedi (art. 2490 c.c.);
- b) uniformità formale, e quindi agevole collegamento (e saldatura) con gli schemi adottati sia a livello di fase pre-liquidatoria (rendiconto degli amministratori), sia, e soprattutto, in fase di liquidazione vera e propria (bilancio iniziale di liquidazione e bilanci intermedi);
- c) possibile presenza di elementi patrimoniali non ancora liquidati.

6.2.2.1. *Lo stato patrimoniale*

Nell'ipotesi da ritenere maggiormente frequente di completa monetizzazione delle attività e di totale estinzione delle passività, lo *stato patrimoniale* assumerà la forma più semplice con l'indicazione delle voci inerenti le disponibilità liquide nell'attivo e l'importo da distribuire ai soci nel passivo. Tuttavia, non è rara la possibilità di riscontrare situazioni meno lineari in cui vi siano tanto debiti contestati o non ancora scaduti quanto elementi attivi non realizzati, poiché destinati ad essere assegnati in natura.

In relazione a ciò, discende la possibilità di avere articolazioni a vari livelli:

- 1) *articolazione elementare*, laddove la procedura liquidatoria ha generato la realizzazione/estinzione globale degli elementi patrimoniali;
- 2) *articolazione complessa*, allorquando alla conclusione del processo liquidatorio permangono ancora elementi patrimoniali attivi e/o passivi.

Come già accennato, nella sua articolazione più semplice lo stato patrimoniale risulterà interessato esclusivamente da disponibilità liquide da attribuire *pro quota* ai soci. Contabilmente risultano, quindi, interessate all'attivo le voci della *Cassa* e dei *Depositi e conti correnti bancari e postali* (con relativa suddivisione) e nella sezione opposta il *Patrimonio Netto finale di liquidazione* da articolare, sia per fini di maggiore chiarezza sia per motivi pratici, nelle varie voci (in somma algebrica) e cioè:

- Capitale e Riserve come risultanti dal bilancio iniziale di liquidazione;
- Rettifiche di liquidazione;
- Acconti ai soci (ossia, acconti sul "risultato della liquidazione" versati ai soci ai sensi dell'art. 2491, 2° comma, c.c.);
- Utili (perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi;
- Utile (perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione.

Ciò chiarito, la scarsità di voci di tali fattispecie genera una struttura estremamente semplice che non pone alcun problema formale favorendo una articolazione del tipo seguente:

STATO PATRIMONIALE	
<u>ATTIVO DELLA LIQUIDAZIONE</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</u>
Depositi e conti correnti presso banche	Capitale sociale
Depositi e conti correnti presso A.P.	Riserve
Cassa	+/- Rettifiche di liquidazione
	- Acconti ai soci
	+ Utili (-perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
	+ Utile (-perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione

Giova, tuttavia, evidenziare come l'ipotesi in questione non esaurisca certo tutte le possibili situazioni. Anzi, nella realtà concreta è piuttosto frequente che alla chiusura della liquidazione sussistano alcune posizioni (generalmente debitorie) che per quanto liquidate non risultano ancora estinte.

La presenza di tali posizioni potrebbe, a rigore, impedire la conclusione del procedimento di liquidazione; tuttavia, è legittimo che i liquidatori procedano alla redazione del bilancio finale di liquidazione iscrivendo il debito tra le passività dello stato patrimoniale, contestualmente all'appostazione nell'attivo di uno specifico deposito vincolato di pari importo, o alternativamente tenendo conto di ciò, come si vedrà oltre, nell'ambito del piano di riparto.

Il riferimento è, in primo luogo, ai debiti concernenti i compensi ai liquidatori e ad altre possibili spese per la chiusura della procedura, a cui si possono aggiungere eventuali ulteriori posizioni debitorie non ancora estinte, poiché non scadute o in quanto oggetto di contestazione. Circa la valutazione il riferimento si intende al valore nominale, aumentato, laddove opportuno, dell'importo di possibili interessi e spese di estinzione.

Specifico riferimento è riservato alla posizione dei crediti e debiti tributari ed in particolare a quella verso l'Erario, in quanto è noto che per le imposte sul reddito in particolare, solo alla chiusura della liquidazione è possibile procedere alla definizione ultima della relativa misura. Più precisamente, dal punto di vista fiscale il periodo compreso tra l'inizio e la fine della liquidazione costituisce, in sostanza, un unico periodo di imposta, il cui risultato imponibile è determinato in via definitiva in base al bilancio finale di liquidazione. Ne discende che i singoli esercizi intermedi (comprese le eventuali frazioni d'anno) comportano una determinazione solo provvisoria del risultato imponibile, con relativa dichiarazione dei redditi nei termini ordinari e conseguente versamento delle imposte eventualmente emergenti, da conguagliare poi in sede di chiusura della liquidazione appunto attraverso il bilancio finale di liquidazione¹⁴.

Ciò precisato è chiaro che la posizione fiscale definitiva risulterà alternativamente di debito o di credito verso l'Erario. Anche in questo caso, onde favorire la chiusura della liquidazione si potranno adottare specifiche soluzioni e cioè:

¹⁴ Si precisa che per le società di capitali, nel caso in cui la durata della liquidazione superasse i cinque periodi di imposta (tre per le società di persone ed imprese individuali), compreso il periodo iniziale, i redditi e le imposte eventualmente versate riguardanti i bilanci intermedi risulteranno definitivi.

- nel caso di debito verso l’Erario, analogamente a quanto visto per altre ipotesi di esistenza di debiti non ancora estinti, si apposterà nell’attivo una voce di deposito specifico di importo pari all’esposizione debitoria verso l’Amministrazione finanziaria ancora iscritta nel passivo;
- nel caso di credito verso l’Erario, da iscrivere regolarmente nell’attivo dello stato patrimoniale del bilancio finale di liquidazione (Circolare Min. Fin. n. 254/E del 19/9/1997), si propongono diverse soluzioni, ossia:
 - cessione del credito a terzi ai sensi del D.M. n. 384 del 30/9/1997;
 - assegnazione ai soci (con relativa previsione nel piano di riparto), al momento della riscossione al netto delle spese necessarie per la riscossione medesima;
 - attesa del rimborso alla scadenza da parte del soggetto legittimato (ossia il liquidatore o, in mancanza, un curatore speciale appositamente nominato dall’Autorità Giudiziaria).

Quanto esposto circa la sussistenza di posizioni debitorie non ancora estinte al momento della liquidazione implica, peraltro, la considerazione di eventuali posizioni postergate che, in questi casi, non potranno essere estinte prima dell’estinzione di tali debiti.

Un ultimo specifico riferimento occorre poi sia riservato alle ipotesi in cui si fosse in presenza di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti per conferimenti, che generano dei veri e propri crediti della liquidazione verso i soci: da portare in compensazione (con conseguenti possibili conguagli riportati in sede di piano di riparto) con le somme da corrispondere ai soci stessi in seguito alla liquidazione ovvero da esigere materialmente nei casi di insufficienza delle liquidità dell’attivo per la copertura delle passività della liquidazione.

L’articolazione dello stato patrimoniale assumerà forma ancor più complessa nel momento in cui alla conclusione del processo liquidatorio sussistessero ancora elementi patrimoniali attivi non realizzati. Tale situazione si può verificare per la presenza di apposita previsione statutaria o di specifica delibera assembleare in base alla quale, al posto dei (o in aggiunta ai) fondi liquidi, sia stabilita l’assegnazione in natura di beni immobili o mobili, o ancora di crediti.

In presenza di tali situazioni, ricorrenti nei casi di compagini sociali ristrette e concordi nell’evitare possibili allungamenti dei tempi di liquidazione, ovvero realizzi poco convenienti di determinati beni è chiaro che si pone un delicato problema valutativo che richiederà particolare attenzione da parte dei liquidatori. In proposito, è evidente come tanto per ragioni di uniformità con le logiche valutative della fase di liquidazione vera e propria, quanto al fine di evitare disparità di trattamento tra i soci, il valore corrente di realizzo per stralcio costituisca l’unico criterio a cui far ricorso, nelle relative configurazioni di valore di mercato per i beni mobili ed immobili e di valore di realizzo per i crediti (valore di realizzo).

Sulla base di quanto appena esposto, discende che la struttura dello stato patrimoniale assumerà un’articolazione maggiormente complessa rispetto a quella semplice prima evidenziata. Tale maggiore articolazione non dovrebbe, comunque, rendere necessario il ricorso allo schema integrale di cui all’art. 2424 c.c., potendosi, invero, ritenere sufficiente un prospetto in cui le voci siano elencate in maniera chiara. Da

ciò, la possibilità di considerare possibile anche il ricorso allo schema abbreviato di stato patrimoniale *ex art. 2435-bis c.c.*, prevedendo le semplificazioni anche alle classi (voci precedute da numeri romani), oltre a quelle già previste in ordine alle voci (numeri arabi) ed alle sottovoci (lettere minuscole dell'alfabeto).

La struttura che si propone è la seguente.

STATO PATRIMONIALE	
<u>CREDITI VERSO SOCI</u>	<u>PATRIMONIO NETTO DI LIQUIDAZIONE</u>
per versamenti ancora dovuti	Capitale sociale
<u>IMMOBILIZZAZIONI</u>	Riserve
Beni immobili da assegnare in natura	+/-Rettifiche di liquidazione
<u>ATTIVO CIRCOLANTE</u>	- Acconti ai soci
Depositi speciali per debiti tributari	+ Utili (-Perdite) di liquidazione dei precedenti esercizi
Depositi speciali per debiti verso fornitori	+ Utile (-Perdita) dell'ultimo periodo di liquidazione
Depositi e conti correnti presso banche	<u>DEBITI</u>
Depositi e conti correnti presso A.P.	Debiti tributari
Cassa	Debiti verso fornitori
	Debiti v/liquidatori

Va qui precisato che mentre il capitale sociale e le riserve sono quelle che figurano nello stato patrimoniale che fa parte del rendiconto degli amministratori, le successive poste del patrimonio netto di liquidazione si generano nell'ambito della procedura di liquidazione.

6.2.2.2. Il conto economico

Il conto economico che accompagna lo stato patrimoniale è un *conto economico di periodo*, riferito cioè solo all'intervallo temporale intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie. La sua struttura e composizione è analoga a quella indicata nel capitolo 5 per i bilanci intermedi di liquidazione.

In conseguenza di ciò, e per quanto visto in sede di conto economico dei bilanci intermedi, discende chiaramente il ricorso alla struttura di cui all'art. 2425 c.c., evidentemente sempre con i dovuti adattamenti già considerati in quella sede e con le voci degli utilizzi del Fondo per costi ed oneri di liquidazione ivi indicate. Vi saranno, dunque, debitamente articolate le seguenti classi contabili:

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE

COSTI DELLA PRODUZIONE

ONERI E PROVENTI FINANZIARI

RETTIFICHE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVENTI STRAORDINARI

ONERI STRAORDINARI

Imposte sul reddito

Utile (perdita)

Giova, precisare come tale configurazione, oltre a rispettare la coerenza con la struttura adottata per il conto economico dei bilanci intermedi, si rivela irrinunciabile nel momento in cui durante la liquidazione si è avuto un esercizio provvisorio, i cui riflessi economici, come precedentemente illustrato, sono rappresentati secondo le modalità previste dall'art. 2425 c.c., anche in forza del richiamo espresso contenuto nell'art. 2490 c.c..

Si raccomanda, inoltre, per la sua utilità, la redazione di un *conto economico generale*, riferito cioè all'intera procedura di liquidazione che si apre contabilmente con il bilancio iniziale di liquidazione. In tal modo, il conto economico rifletterà direttamente il risultato economico totale della liquidazione, articolato nei relativi componenti positivi e negativi (oltre le rettifiche di liquidazione). In buona sostanza, il saldo contabile derivante da tale conto economico coincide con la somma algebrica di tutti i risultati economici rilevati nei singoli bilanci intermedi (compresa anche l'ultima frazione di periodo) la quale andrà integrata con le rettifiche iniziali a patrimonio netto. Tale conto economico sarà redatto in via extracontabile ed esporrà, in modo riassuntivo, l'importo delle varie classi di componenti reddituali positivi e negativi. Esso potrà costituire un allegato al bilancio finale di liquidazione fornendo un quadro economico globale e definitivo dell'intera liquidazione¹⁵. Si ritiene opportuno che, in tale allegato, venga riprodotto anche il "Fondo per costi ed oneri di liquidazione" contenuto nella nota integrativa del primo bilancio annuale di liquidazione, il cui contenuto è stato illustrato al par. 4.3.2 c).

6.2.3. La nota integrativa e la relazione sulla gestione

L'art. 2492 c.c. tace in proposito. Ma si ritiene che il bilancio finale di liquidazione debba essere corredato, come i bilanci intermedi, di una nota integrativa e di una relazione sulla gestione (la dottrina, anche prima della riforma del 2003, ha sempre ritenuto necessaria una relazione finale dei liquidatori sull'andamento e sui risultati della loro gestione).

¹⁵ È stato rilevato dalla dottrina che "I risultati economici parziali dei vari esercizi intermedi, come si è già notato, sono meramente provvisori e non hanno alcuna rilevanza agli effetti della determinazione dell'«attivo netto residuo» e, quindi, delle quote di riparto. Quei risultati non possono dunque generare alcuna aspettativa legalmente tutelata nei soci e la loro funzione, come si è già osservato, è solo quella di indici segnalatori dell'economicità della gestione svolta dai liquidatori".

6.2.3.1. La nota integrativa

La *nota integrativa* dovrà contenere le notizie inerenti l'attività liquidatoria relativamente alla frazione di esercizio intercorrente tra la data di chiusura dell'ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di chiusura della liquidazione.

Il suo contenuto ricalcherà l'articolazione richiamata in precedenza a proposito dei bilanci intermedi di liquidazione¹⁶, con le ovvie semplificazioni derivanti dalla semplicità della struttura del bilancio finale rispetto ai bilanci intermedi.

Un elemento di novità rispetto alle informazioni normalmente richiamate per la nota integrativa dei bilanci intermedi può essere rappresentato dal necessario approfondimento che si rende indispensabile nel caso di sussistenza nello stato patrimoniale finale di liquidazione di elementi attivi e passivi non ancora realizzati/estinti, ciò per l'eventuale presenza di assegnazioni di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte.

La nota integrativa illustrerà anche i criteri di redazione del conto economico generale della liquidazione, di cui al precedente paragrafo 6.2.2.2.

6.2.3.2. La relazione sulla gestione

La relazione sulla gestione fornirà le informazioni relative all'ultimo periodo della liquidazione, diverse da quelle contenute nella nota integrativa.

Rispetto al contenuto indicato al capitolo 5 per il bilancio intermedio, essa dovrà illustrare l'andamento della liquidazione nell'ultimo periodo con riferimento al realizzo delle attività, all'estinzione delle passività, alla soluzione delle eventuali controversie in corso, ai nuovi o maggiori accertamenti di attività e passività.

Si ritiene opportuno che in un'apposita tabella vengano esposti: da un lato gli importi delle attività e passività figuranti nel bilancio iniziale di liquidazione (compreso il fondo per costi ed oneri di liquidazione) dall'altro gli incassi e pagamenti effettuati nel corso dell'intera procedura e l'attivo netto residuo destinato alla ripartizione fra i soci.

6.3. Il piano di riparto

A norma dell'art. 2492, 1° comma c.c., i liquidatori devono indicare nello stesso bilancio finale di liquidazione, "la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo".

Il piano (o prospetto) di riparto forma dunque parte inscindibile del bilancio finale ed è opportuno che sia contenuto nella nota integrativa di tale bilancio o come suo allegato.

Ciò che può essere ripartito ai soci (ed agli altri soggetti che eventualmente abbiano diritto ad una quota finale in sede di liquidazione, come i titolari di strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, 6° comma c.c., diversi sia dalle azioni che dalle obbligazioni) è *l'attivo netto residuo* (al netto degli eventuali acconti sulle quote di riparto già corrisposti) costituito nella normalità dei casi da disponibilità liquide. Si è

¹⁶ Si veda *supra* capitolo 5.

visto, tuttavia, che, specie nelle società a ristretta base sociale, è possibile vi siano beni in natura non venduti o crediti da assegnare ai soci ed inoltre debiti (specie tributari) non ancora estinti ed alla cui estinzione è vincolata una parte delle disponibilità liquide finali.

Le disponibilità liquide vincolate all'estinzione di debiti ancora esistenti o di costi ed oneri ancora da sostenere (compensi ai liquidatori, spese di chiusura della procedura e cancellazione della società dal registro delle imprese, imposte e tasse relative agli ultimi periodi di imposta ed al riparto finale, debiti in contestazione, ecc.) evidentemente non possono entrare a far parte delle disponibilità liquide da ripartire.

Le quote di riparto da predisporre possono poi comprendere, per uno o più soci, sulla base di criteri di ripartizione che è consigliabile vengano fatti deliberare dall'assemblea dei soci, la cessione, previo frazionamento del valore, di uno o più crediti (ad esempio, i crediti verso l'Erario per rimborso IVA) o di beni in natura. Per rendere possibile il riparto può anche essere previsto l'accollo ad uno o più soci (di solito si tratta del socio di controllo che ha interesse ad una pronta chiusura dalla procedura di liquidazione) di debiti ancora non estinti (con l'attribuzione ai medesimi soci del deposito in denaro indicato nel bilancio finale per l'estinzione di tali debiti).

Va anche considerato che per alcune categorie di azioni e per alcuni tipi di strumenti finanziari partecipativi il diritto alla quota finale di liquidazione può essere postergato a quello di altri soci (cfr. artt. 2346, 2348 e 2350 c.c.) mentre per i titolari di azioni privilegiate il pagamento delle quote di riparto deve avvenire prima. Inoltre va considerato che nelle società a responsabilità limitata il rimborso dei finanziamenti dei soci (nell'ipotesi prevista dall'art. 2467, 1° comma, c.c.) è postergato rispetto "alla soddisfazione degli altri creditori". Per cui il socio che abbia effettuato finanziamenti nell'ipotesi prevista, non può ricevere il rimborso se prima non si sia proceduto all'estinzione di *tutti* gli altri debiti; ed è dunque necessaria in tale ipotesi l'estinzione di tali debiti con qualunque mezzo, compreso l'accollo. Analoga postergazione è prevista dall'art. 2497-*quinquies* c.c. per i crediti per finanziamenti effettuati dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (di norma, la controllante della società in liquidazione).

Altre situazioni particolari da considerare possono essere quelle di un socio d'opera che non abbia completato il conferimento della propria opera e sia dunque debitore verso la società del valore residuo del conferimento; valore che va iscritto come credito nel bilancio finale di liquidazione e conguagliato col debito verso lo stesso socio per la quota di riparto a lui spettante.

Dunque, le situazioni che possono venire a crearsi in sede di riparto dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto societario del 2003 possono essere molto più complesse di quelle che si riscontravano in precedenza.

Il riparto, secondo la dottrina prevalente, non può avvenire se non dopo l'approvazione da parte di tutti i soci, espressa o tacita, del bilancio finale di liquidazione.

Si propone qui un esempio dei conteggi da predisporre per un piano di riparto, in una società per azioni con tre soci.

Dal bilancio finale di liquidazione al 30 settembre 2007 risulta la seguente situazione.

ATTIVO	
- Banca X c/c n. 153, saldo attivo	€ 310.000
- Depositi speciali per debiti verso l'Erario	“ 60.000
- Crediti per rimborsi IVA	“ <u>100.000</u>
Totale Attivo	€ <u>470.000</u>
PASSIVO	
<i>a) Patrimonio Netto di liquidazione</i>	
- Capitale sociale	€ 400.000
- Riserve	“ 200.000
- Saldo del conto “Rettifiche di liquidazione”	“ (100.000)
- Acconti ai soci su quote di riparto	“ (20.000)
- Perdite esercizi precedenti	“ (50.000)
- Perdita periodo 1/1-30/9/2007	“ <u>(20.000)</u>
Patrimonio netto finale di liquidazione	€ <u>410.000</u>
<i>b) Debiti</i>	
- Debiti verso l'Erario	€ 60.000
Totale debiti da estinguere	€ 60.000
Totale Passivo	€ <u>470.000</u>

Il Capitale sociale, che risulta integro a conclusione della procedura di liquidazione, è costituito da n. 400 mila azioni ordinarie da nominali 1 Euro.

Le azioni sono così distribuite fra i soci:

Socio Rossi n. 200 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione 50%.

Socio Bianchi n. 100 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione 25%.

Socio Verdi n. 100 mila azioni ordinarie, quota di partecipazione complessiva 25%.

Le decisioni assunte unanimemente dai soci in merito alle modalità di riparto con una apposita delibera del 3 ottobre 2007, sono le seguenti:

- tutte le ripartizioni dovranno, ovviamente tener conto degli acconti sulle quote di riparto già distribuiti, in misura pari al 5% del capitale sociale;
- assegnazione ai soci, in proporzione delle quote di partecipazione, del credito verso l'Erario per il rimborso dell'IVA, con spese di cessione del credito a carico dei soci assegnatari;
- accollo al socio Rossi del debito verso l'Erario per il pagamento di imposte dirette, con attribuzione al medesimo del deposito speciale costituito in relazione a tale debito. Il medesimo socio ha accettato di accollarsi le spese (di importo esiguo) per la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il conteggio per la determinazione delle quote di riparto spettanti a ciascun socio è il seguente:

a) <i>Socio Verdi</i>	
– 25% delle disponibilità liquide	€ 77.500
– 25% del credito IVA	<u>“ 25.000</u>
	<u>€ 102.500</u>
b) <i>Socio Rossi</i>	
– 50% delle disponibilità liquide	€ 155.000
– 50% del credito IVA	<u>“ 50.000</u>
	<u>€ 205.000</u>
c) <i>Socio Bianchi</i>	
– 25% delle disponibilità liquide	€ 77.500
– 25% del credito IVA	<u>“ 25.000</u>
	<u>€ 102.500</u>

Poiché l'attribuzione degli acconti è stata effettuata in proporzione alle quote di partecipazione, essa non esercita alcuna influenza sugli importi da attribuire a ciascun socio (infatti, sia l'importo delle disponibilità liquide finali che quello del patrimonio netto finale di liquidazione sono già al netto dell'ammontare degli acconti).

Nelle società a responsabilità limitata va anche considerato che l'art. 2468, 2° comma, consente che la quota di partecipazione agli utili sia diversa dalla misura della partecipazione al capitale. In questa ipotesi, l'eventuale differenza positiva tra l'attivo netto residuo da distribuire ed il capitale sociale deve essere ripartita in base alla quota di partecipazione agli utili.

7. LE VALUTAZIONI NEL BILANCIO D'ESERCIZIO NELL'IPOTESI IN CUI VENGA MENO LA VALIDITÀ DEL POSTULATO DEL "GOING CONCERN"

Si è visto al par. 2.3 che il venir meno della validità del postulato del "*going concern*" (ossia dell'azienda come complesso funzionante e destinato a continuare a funzionare almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio) si verifica sicuramente alla data del passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori, a meno che l'assemblea dei soci, in sede di nomina dei liquidatori, non abbia disposto la continuazione dell'attività, ossia l'"esercizio provvisorio dell'impresa" per un periodo di tempo determinato in attesa della vendita in blocco dell'azienda. La cessazione dell'attività produttiva comporta l'abbandono dei criteri di iscrizione e valutazione "di funzionamento" e l'adozione dei "criteri di liquidazione" illustrati sopra al capitolo 2.

Occorre affrontare ora due problemi di rilevante importanza pratica che sono strettamente collegati con quelli della formazione dei bilanci di liquidazione:

- a) se e con quali modalità si debba tener conto dello stato di liquidazione nella redazione del bilancio del precedente esercizio, quando l'inizio della liquidazione è vicino alla data di chiusura dell'esercizio;
- b) se, in ipotesi del venir meno della validità del postulato del *going concern* nel corso dell'esercizio, si possano abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione nella redazione del bilancio (o, prima ancora, di eventuali bilanci infrannuali, come ad esempio la situazione patrimoniale *ex artt. 2446 e 2447*) a prescindere dalla formale messa in liquidazione della società.

Ambedue i problemi indicati debbono essere risolti alla luce di un principio generale che è desumibile dall'interpretazione degli artt. 2423-*bis*, 1° comma, n. 1) e 2490 del codice civile e che è stato già indicato nel capitolo 2: l'abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d'esercizio (indicati dagli artt. 2423 e seguenti) ed il passaggio ai criteri di liquidazione *deve* avvenire nel momento in cui l'azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell'attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all'estinzione dei debiti ed alla ripartizione ai soci dell'attivo netto residuo.

Fino a quel momento non è lecito abbandonare i criteri di iscrizione e valutazione "di funzionamento", ma è necessario applicarli nella prospettiva della cessazione dell'attività e della liquidazione dell'impresa.

Infatti:

- ai sensi dell'art. 2486, 1° comma, fino alla data di pubblicazione della nomina dei liquidatori, gli amministratori "conservano il potere di *gestire la società*" sia pure ai fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Ciò significa *che non vi è cessazione dell'attività dell'impresa* e non si verifica, dunque, quella fondamentale trasformazione economica che costituiva il presupposto per il passaggio dai criteri di funzionamento ai criteri di liquidazione

(l'impresa è pur sempre un complesso economico funzionante, anche se la gestione è di tipo "conservativo" e non "dinamico");

- l'assemblea che nomina i liquidatori può disporre la continuazione dell'attività dell'impresa; in questa ipotesi, come si è visto, resta valido, fino al termine dell'esercizio provvisorio, il postulato del *going concern* e non si ha, dunque, il passaggio ai criteri di liquidazione.

Prima di passare all'esame dei due problemi sopra prospettati occorre considerare che non tutte le cause di scioglimento della società si verificano in conseguenza del venir meno del postulato del *going concern*, e dunque non sempre alla data di effetto dello scioglimento l'impresa ha già cessato o sta per cessare la sua attività produttiva.

Per quanto riguarda le cause di scioglimento previste dall'art. 2484, 1° comma, c.c. quelle indicate ai nn. 1, 2, 3, 5 e 6, non incidono sulla funzionalità dell'impresa come organismo produttivo e non pregiudicano il suo equilibrio economico e finanziario:

- 1- decorso del termine di durata (senza che sia stata deliberata la proroga), perché ciò non comporta necessariamente la cessazione dell'attività;
- 2- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (a meno che le due ipotesi non comportino l'arresto dell'attività produttiva);
- 3- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea, che non comportano la cessazione dell'attività produttiva, anche perché le disfunzioni amministrative possono essere superate con idonei provvedimenti previsti dalla legge;
- 5- impossibilità di liquidazione della quota del socio recedente, perché l'attività produttiva continua fino a che l'assemblea non deliberi lo scioglimento anticipato;
- 6- deliberazione di anticipato scioglimento al di fuori delle ipotesi di riduzione del capitale per perdite (ad esempio, per divergenze tra i soci sull'opportunità di continuare a svolgere una determinata attività), perché in questa ipotesi fino alle consegne ai liquidatori, esiste pur sempre un complesso produttivo funzionante.

È solo nell'ipotesi del verificarsi di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge (o addirittura da comportare l'intera perdita del capitale e l'emersione di un deficit netto) ed in mancanza di adeguata ricapitalizzazione che indubbiamente si è verificato sia uno squilibrio economico-patrimoniale che uno squilibrio finanziario tali da comportare, anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell'attività produttiva e, probabilmente, il verificarsi di uno stato di insolvenza.

Nelle altre cinque ipotesi sopra indicate, dunque, la cessazione dell'attività produttiva si verifica non alla data di effetto della causa di scioglimento, bensì alla data di inizio della gestione di liquidazione.

7.1. I criteri di redazione del bilancio del precedente esercizio in ipotesi di liquidazione già deliberata o imminente

Talvolta la causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori avvengono ad una data ravvicinata rispetto a quella di chiusura dell'esercizio, prima ancora che gli amministratori abbiano redatto e fatto approvare dall'assemblea il bilancio dell'ultimo esercizio.

Rispetto a tale problema, il Principio contabile internazionale IAS 10 "Fatti intervenuti dopo la data di riferimento del bilancio", paragrafo 14, precisa che "l'entità non deve preparare il proprio bilancio seguendo i criteri propri di un'azienda in funzionamento se la direzione aziendale decide dopo la data di riferimento del bilancio *di porre l'entità in liquidazione o di cessare l'attività o che non ha altra realistica alternativa che fare ciò*" (corsivo aggiunto).

Dunque, lo IASB ritiene che un abbandono dei normali, ordinari, criteri di funzionamento richieda o la decisione di *mettere l'azienda in liquidazione* (che equivale nel diritto italiano al passaggio da una gestione di funzionamento ad una gestione di liquidazione) o di *cessare l'attività* (evidentemente, anche in assenza di una procedura formalizzata di liquidazione; l'effetto è identico: la cessazione dell'attività dell'impresa); oppure il verificarsi di una situazione nella quale non esiste alcuna valida alternativa alla liquidazione formalizzata o alla cessazione dell'attività.

A sua volta, il Principio contabile OIC 29, par. E.III.c – "Continuità aziendale" precisa che "se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, *è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti della mancanza di continuità aziendale*" (corsivo aggiunto).

Dunque, anche i principi contabili nazionali ed internazionali confermano l'indirizzo che già emerge dall'interpretazione delle disposizioni del codice civile: prima della data di inizio della gestione di liquidazione e della cessazione dell'attività dell'impresa *non è possibile abbandonare i criteri di funzionamento e passare ai criteri di liquidazione, non essendosi ancora verificata quella profonda trasformazione economica, quel mutamento di destinazione del patrimonio dell'impresa che è stato ripetutamente richiamato nei capitoli precedenti*.

Gli amministratori, però, nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i "criteri di funzionamento", terranno conto degli effetti che la liquidazione della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività¹⁷ applicando i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. con le modalità precisate nel par. 3.4.2 riguardante il rendiconto sulla gestione degli amministratori, al quale si rinvia.

Gli effetti indicati vanno tenuti sempre presenti, qualora la data della delibera di messa in liquidazione e di nomina dei liquidatori sia successiva solo di qualche mese alla data di chiusura dell'esercizio e comunque anteriore alla data di formazione del progetto di bilancio.

¹⁷ Gli effetti sopra esposti sono stati già indicati nel capitolo 3, con riferimento al rendiconto sulla gestione degli amministratori.

Se invece essa sia successiva a quella di formazione del progetto di bilancio (es.: ricade nella seconda metà dell'anno) ovvero se lo scioglimento della società sia dovuto a cause *diverse* rispetto a quelle che pregiudicano la validità del postulato del *going concern*, le particolari modalità di applicazione dei normali criteri di valutazione indicate al paragrafo 3.4.2 non è necessario che vengano osservate.

Infatti, alla data di redazione del bilancio dell'esercizio precedente non è ancora prevedibile lo scioglimento della società né vi è alcuna necessità di procedervi, ed il postulato del *going concern* conserva ancora la sua validità.

7.2. Gli effetti del venir meno del *going concern* a prescindere dallo scioglimento e messa in liquidazione della società

Il venir meno della validità del postulato del *going concern* può verificarsi in un momento qualunque dell'esercizio, senza che vi sia alcuna relazione con la messa in liquidazione della società, che non è neanche prevista, non essendosi verificata alcuna delle cause di scioglimento.

Un elenco di eventi e circostanze che, singolarmente o nel loro complesso, possono far sorgere significativi dubbi sulla permanenza di validità del postulato del "*going concern*" è contenuto nel par. 8 del documento dei principi di revisione nazionale n. 570 "Continuità Aziendale" dell'ottobre 2007, raccomandato dalla CONSOB. Si riproduce tale elenco:

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso; oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indicazioni di cessazione del sostegno finanziario da parte dei finanziatori e altri creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano *cash flow* negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività che generano *cash flow*;
- mancanza o discontinuità nella distribuzione dei dividendi;
- incapacità di saldare i debiti alla scadenza;
- incapacità nel rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori dalla condizione "a credito" alla condizione "pagamento alla consegna";
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

Indicatori gestionali

- perdita di amministratori o di dirigenti chiave senza riuscire a sostituirli;

- perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà nell’organico del personale o difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità ad altre norme di legge;
- contenziosi legali e fiscali che, in caso di soccombenza, potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l’impresa non è in grado di rispettare;
- modifiche legislative o politiche governative dalle quali si attendono effetti sfavorevoli all’impresa.

In merito alla rilevanza di tali indicatori, ai fini della individuazione del momento in cui è necessario “abbandonare” i criteri di funzionamento, va qui osservato che alcuni di essi non sono idonei a segnalare l’esistenza attuale di una “situazione di insolvenza” o di una “situazione di crisi di impresa”, nel significato attribuito a tali espressioni dalle disposizioni della legge fallimentare e non implicano una cessazione immediata, o prossima, dell’attività produttiva (è questo, ad esempio, il caso di tutti gli “indicatori gestionali” e del secondo e terzo degli “altri indicatori”, oltre che di alcuni degli “indicatori finanziari”, come il settimo, il penultimo e l’ultimo).

La rilevanza di tali eventi o circostanze può spesso essere esclusa, o sensibilmente attenuata, da altri fattori. Ad esempio, il fatto che un’impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati *cash flow* con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l’aumento di capitale; la perdita di un importante fornitore può essere mitigata dalla disponibilità di un’adeguata fonte alternativa di rifornimento; la presenza di bilanci con *cash flow* negativo o con perdita operativa può essere controbilanciata dall’impostazione di un piano industriale che faccia fondatamente prevedere un prossimo risanamento della gestione ed un ritorno all’equilibrio economico e finanziario: in proposito si precisa che deve trattarsi di un piano pluriennale (di solito, almeno triennale) che preveda la generazione entro l’esercizio successivo almeno dei flussi finanziari sufficienti a consentire la continuazione dell’attività; ecc..

Occorre distinguere due distinte ipotesi:

- a) che in conseguenza del verificarsi di un evento interno o esterno all’impresa si produca una cessazione pressoché immediata dell’attività produttiva;
- b) che l’evento in questione consenta pur sempre uno svolgimento ridotto dell’attività per qualche mese e l’avvio di una normale procedura liquidatoria con le fasi e le sequenze illustrate nei capitoli precedenti.

Si consideri che, in ambedue le ipotesi, l’elemento della cessazione dell’attività produttiva o, almeno, quello della “significativa riduzione del livello della propria operatività” (secondo il *Framework* IASB, par.

23) deve permanere *fino alla data di formazione del progetto di bilancio* e la cessazione deve essere tendenzialmente definitiva; se, invece, vi è stata una interruzione temporanea dell'attività, che è poi ripresa senza una significativa riduzione del livello di operatività, alla data di chiusura dell'esercizio, e successivamente fino alla data di formazione del progetto di bilancio, vi è ancora un'impresa in normale funzionamento e non può parlarsi di cessazione di validità del postulato del *going concern*.

Nella prima ipotesi, in cui si verifica un evento che comporta la cessazione immediata dell'attività produttiva, creando una "disgregazione economica" del patrimonio sociale *ed uno stato di liquidazione di fatto che si protrae fino alla data di formazione del progetto di bilancio*, non c'è dubbio che gli amministratori, in sede di redazione del bilancio di quell'esercizio, applichino criteri di liquidazione e, dunque, valutino il patrimonio dell'impresa con criteri diversi da quelli indicati nell'art. 2426 del codice civile. L'abbandono dei criteri di funzionamento ed il passaggio ai criteri di liquidazione dovrà essere illustrato e giustificato in modo esauriente nella nota integrativa. In questa ipotesi, venendosi a verificare una causa di impossibilità di svolgimento dell'attività che è analoga a quelle previste dall'art. 2484, 1° comma, nn. 2) ("sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale") e 3) ("impossibilità di funzionamento"), gli amministratori sono tenuti ad accertare il verificarsi di una causa di scioglimento *ex art. 2484* ed a convocare al più presto l'assemblea dei soci per la nomina dei liquidatori. *Trattandosi di una cessazione tendenzialmente definitiva dell'attività*, in questa ipotesi anche il rendiconto sulla gestione degli amministratori sarà redatto con criteri di liquidazione.

La seconda ipotesi si può verificare con maggior frequenza. Un esempio tipico è quello di un'impresa da tempo in difficoltà finanziarie che fa ricorso in misura preminente a finanziamenti bancari, alla quale vengono revocati i fidi con richiesta di rientro in un termine breve; oppure di un'impresa alla quale non viene accordata dal sistema bancario la ristrutturazione dell'indebitamento oneroso che è stato richiesto, per cui essa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni.

In questa ipotesi, che è la più frequente, non si produce di solito una interruzione immediata dell'attività produttiva o un'immediata riduzione del livello e dei volumi di essa; per cui la formale messa in liquidazione o l'ingresso in una procedura concorsuale, in ipotesi del verificarsi dello stato di crisi o peggio dello stato di insolvenza, si verificano alcuni mesi dopo, e comunque in epoca successiva alla data di formazione del progetto di bilancio.

Qui, dunque, si ricade nell'ipotesi già prevista al paragrafo precedente. Non essendosi verificata alla data di chiusura dell'esercizio e fino alla data di formazione del progetto di bilancio la cessazione dell'attività produttiva, il bilancio di quell'esercizio sarà redatto non con i criteri di liquidazione, bensì con i criteri di funzionamento, i quali però si applicheranno con le modalità indicate al paragrafo 3.4.2. Va tuttavia tenuto in considerazione il mutato orizzonte temporale di permanenza dell'impresa in funzionamento e la conseguenza di tale mutamento sulla residua vita utile delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

8. GLI EFFETTI DELLA REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE SUI CRITERI DI REDAZIONE DEI BILANCI INTERMEDI

8.1. La revoca della liquidazione: modalità ed effetti

L'art. 8, 1° comma, lett. b) della legge delega sulla riforma del diritto societario (legge 3 ottobre 2001, n. 366) ha stabilito che la revoca dello stato di liquidazione, che comporta il ripristino della normale attività dell'impresa, deve essere effettuata nella prospettiva della "conservazione dell'eventuale valore dell'impresa".

E il legislatore delegato, con ampia previsione, all'art. 2487-ter c.c. ha stabilito che la revoca dello stato di liquidazione può essere effettuata "in ogni momento", se necessario "previa eliminazione della causa di scioglimento". La delibera deve essere assunta con le maggioranze richieste per le modificazioni statutarie.

La revoca, tuttavia, non ha effetto immediato, bensì dopo sessanta giorni dall'iscrizione della relativa delibera nel registro delle imprese, salvo che non vi sia il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non abbiano dato il consenso.

È poi previsto, in analogia alla disciplina dell'art. 2445 c.c. sulla riduzione di capitale con rimborso dei conferimenti ai soci, che i creditori anteriori all'iscrizione della delibera di revoca possano far opposizione entro il termine di sessanta giorni dall'iscrizione.

In tal caso si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 2445, per cui il Tribunale può ugualmente disporre che la revoca abbia efficacia qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori, oppure può imporre alla società la prestazione di una idonea garanzia (ad es.: una fideiussione bancaria a favore dei creditori oppositori).

Ai sensi degli artt. 2437 e 2473 c.c. ai soci dissenzienti dalla delibera di revoca di liquidazione è attribuito il diritto di recesso.

Una autorevole dottrina ritiene che la revoca possa essere deliberata fino al termine dell'approvazione (e non del solo deposito) del bilancio finale di liquidazione (e prima che venga effettuato il riparto finale) in quanto dopo tale approvazione i soci diventano titolari del diritto di credito alla quota di liquidazione; diritto che "non può essere intaccato da una deliberazione assembleare adottata a maggioranza" ma richiede l'unanimità dei consensi dei soci.

La norma in commento non richiede che in ogni caso, per la validità della revoca, venga previamente eliminata la causa di scioglimento della società. Ma è evidente che in alcune ipotesi l'eliminazione in questione è necessaria perché possa ripristinarsi la normale attività dell'impresa.

Se, ad esempio, come a volte avviene, lo scioglimento e la messa in liquidazione sono state causate dalla riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo di legge, ai sensi dell'art. 2447 c.c., è evidente che la revoca non potrà essere deliberata se la società non abbia un patrimonio netto (determinato *con i criteri di funzionamento di cui all'art. 2426 c.c. e non con i criteri di liquidazione*), almeno pari al capitale sociale

minimo in relazione al tipo sociale in essere alla data di effetto della delibera di deroga. Per cui sarà necessario, di solito, effettuare un adeguato aumento di capitale.

Quanto agli effetti della delibera di revoca, essa comporta la decadenza dei liquidatori ed il subentro ad essi degli amministratori che devono essere nominati dalla stessa delibera, mentre gli altri organi sociali (collegio sindacale, revisore contabile esterno, assemblea dei soci) continuano la loro normale attività, come avviene durante la fase di liquidazione. A seguito della revoca la gestione dell'impresa riacquista i caratteri dinamici che aveva prima dell'inizio della liquidazione, venendo meno i condizionamenti ed i limiti imposti dallo stato di liquidazione.

8.2. Gli effetti della revoca sulla contabilità ed i bilanci della società

La delibera di revoca nella normalità dei casi interviene nel corso di un esercizio e provoca, alla sua data di efficacia, la decadenza dalla carica dei liquidatori ed il subentro degli amministratori nominati con la medesima delibera.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 2487-*bis* c.c. per l'ipotesi opposta di decadenza degli amministratori e di subentro dei liquidatori, è necessario anche in questa ipotesi che i liquidatori, quali gestori del patrimonio dell'impresa, rendano il conto della loro gestione dalla data di inizio dell'esercizio fino alla data nella quale si avrà il subentro degli amministratori nella carica ed effettuino la consegna agli amministratori dei libri sociali, dei documenti e dei "valori sociali" (disponibilità liquide in cassa o nei conti bancari, ecc.).

Si ritiene, dunque, che occorra redigere un apposito verbale di consegna, analogo a quello previsto dal 3° comma dell'art. 2487-*bis* e che i liquidatori redigano un rendiconto della loro gestione per il periodo successivo a quello coperto dall'ultimo bilancio intermedio di liquidazione. Ovviamente, se a seguito di eventuali opposizioni di creditori l'efficacia della delibera di revoca venisse sospesa dal Tribunale fino all'esito del giudizio instaurato dai creditori oppositori, i liquidatori continuerebbero a gestire l'impresa in liquidazione non verificandosi alcuna novità rispetto a prima nella redazione dei documenti contabili della società.

Il rendiconto di gestione dei liquidatori (che ha un effetto meramente interno, essendo destinato agli amministratori e non ai soci o ai terzi e non dovendo essere reso pubblico) serve ad accertare le eventuali responsabilità dei liquidatori nell'ultimo periodo della loro gestione; esso non potrà, che essere redatto con i valori di liquidazione. La gestione effettuata dagli amministratori nella successiva frazione dell'esercizio, dopo il ripristino della normale operatività dell'impresa, richiederà il ritorno all'applicazione dei criteri di determinazione del risultato economico propri dell'impresa in funzionamento e l'adozione dei criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 c.c. basati sui valori di funzionamento e non sul valore di realizzo per stralcio dei beni.

È, dunque, necessario che, con riferimento alla data nella quale si avrà il subentro degli amministratori nella carica, si rediga, da parte degli amministratori (dopo aver ricevuto dai liquidatori il loro rendiconto, il

che potrà richiedere alcuni giorni di tempo) una *situazione patrimoniale di apertura* nella quale le attività e passività patrimoniali ancora esistenti a quella data vengano valutate con i criteri di funzionamento, con le modalità indicate nel paragrafo seguente.

8.3. Modalità di redazione del rendiconto di gestione dei liquidatori e del bilancio dell'esercizio in cui avviene la revoca

Così come nel passaggio dalla gestione degli amministratori a quella dei liquidatori, anche nel passaggio opposto, il ripristino di operatività delle disposizioni sul bilancio d'esercizio degli artt. 2423 e seguenti del codice civile non modifica la sequenza degli esercizi e la loro data di chiusura. Per cui, per l'esercizio nel quale ha effetto la revoca sarà compilato e presentato, a cura degli amministratori, un solo bilancio *pubblico*, che copre anche la frazione di esercizio anteriore alla revoca.

In base a quanto previsto dall'art. 2490 c.c., le modalità di redazione del rendiconto dei liquidatori, della situazione patrimoniale di apertura e del bilancio dell'esercizio sono diverse nelle tre ipotesi esaminate nel capitolo 5°: aziende tutte in liquidazione, aziende tutte in esercizio provvisorio, coesistenza di aziende in liquidazione e di aziende in esercizio provvisorio.

8.3.1. Aziende tutte assoggettate alla liquidazione

È questa l'ipotesi di maggiore importanza. Il rendiconto di gestione dei liquidatori assume qui la configurazione di un normale bilancio intermedio di liquidazione, sia pur per un periodo di gestione inferiore ai 12 mesi ed ha il contenuto previsto al par. 5.2.1, pur non essendo richiesta la compilazione della relazione sulla gestione. Tuttavia, la nota integrativa avrà un contenuto semplificato e conterrà solo le indicazioni necessarie ad illustrare e chiarire i criteri di redazione di stato patrimoniale e conto economico, oltre alle specifiche indicazioni già viste, sulla dinamica del fondo per costi ed oneri di liquidazione.

A) Situazione patrimoniale di apertura

La situazione patrimoniale di apertura dell'impresa ritornata in funzionamento (col ripristino della validità del postulato del *going concern*) richiede che, per le attività e passività ancora esistenti, si passi dai criteri di liquidazione (valore di realizzo per stralcio delle attività e valore di estinzione delle passività) ai normali criteri di valutazione di funzionamento previsti dall'art. 2426 del codice civile.

Anche qui, le rettifiche per il passaggio dai criteri di liquidazione ai criteri di funzionamento (che comportano anche l'assorbimento dell'iniziale saldo delle rettifiche di liquidazione) si rilevano contabilmente in un conto che potrà essere denominato "Rettifiche per il ripristino dei valori di funzionamento", il cui saldo (che normalmente sarà positivo) sarà imputato esclusivamente al Patrimonio Netto, costituendo una sorta di posta ideale positiva del Netto. I valori "asestati" delle attività e passività costituiranno i valori iniziali per la contabilità post-liquidazione. Dalla data indicata sarà ripristinato il normale calcolo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e delle svalutazioni per perdite durevoli di valore.

In merito ai criteri di redazione della situazione patrimoniale di apertura va considerato quanto segue:

- a) per le immobilizzazioni materiali ed immateriali già figuranti nel rendiconto degli amministratori anteriore all'inizio della liquidazione (al netto dei realizzi nel frattempo effettuati) il valore da ripristinare è il costo storico iscritto in *quel rendiconto*, al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni per perdite durevoli che sarebbero stati computati, fino alla data di effetto della revoca della liquidazione, se questa non fosse avvenuta. E ciò anche se i valori di realizzo iscritti nei bilanci intermedi sono superiori al costo storico (come può avvenire in particolare per gli immobili);
- b) per le immobilizzazioni finanziarie il valore è il costo storico, anche qui al netto delle svalutazioni che sarebbero state computate; tuttavia, per le partecipazioni in società controllate e collegate è possibile utilizzare l'*equity method* (art. 2426, 1° comma, n. 4) del c.c.);
- c) per i costi capitalizzati (costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità) cancellati dal bilancio all'inizio della liquidazione non sembra possibile effettuare alcun ripristino di valore, specie se la liquidazione ha avuto una durata corrispondente o vicina al loro termine normale di ammortamento. Lo stesso vale per l'avviamento che all'inizio della liquidazione era in corso di ammortamento;
- d) per le rimanenze di magazzino il valore di iscrizione è il minore fra costo storico e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (quest'ultimo di solito è superiore al valore di realizzo per stralcio in fase di liquidazione);
- e) per i lavori in corso su ordinazione si torna ad applicare il costo storico o il valore in base alla percentuale di completamento;
- f) per i crediti che si iscrivono al valore presumibile di realizzazione di solito esso coincide con il valore di realizzo al quale figurano nel rendiconto di liquidazione;
- g) per le passività (debiti, fondi per rischi ed oneri, TFR dei dipendenti) le rettifiche di valutazione da apportare sono minime, in quanto il ripristino dell'ordinaria operatività non comporta, salvo ipotesi eccezionali, il verificarsi di significative variazioni nell'entità e nel valore di tali passività;
- h) il fondo per costi ed oneri di liquidazione è chiuso e si iscrive in sua vece un fondo per oneri, per il compenso eventualmente ancora dovuto ai liquidatori e per gli altri costi ed oneri di liquidazione maturati alla data di effetto della revoca ma non ancora sostenuti.

Per gli eventuali beni acquisiti nel corso della liquidazione e valutati ai valori di realizzo, ugualmente sarà ripristinato il costo storico, come sopra determinato, o, per i beni dell'attivo circolante, il minore fra costo e mercato. Il costo è facilmente desumibile dalla documentazione di acquisto.

B) Bilancio dell'esercizio in cui avviene la revoca

Per quanto riguarda il bilancio dell'esercizio nel corso del quale avviene la revoca, si deve tener conto di quanto segue.

a) Stato patrimoniale

La classificazione e denominazione delle voci, salvo quanto sopra osservato, non dovrebbe subire modifiche in quanto il bilancio intermedio segue già lo schema di stato patrimoniale dell'art. 2424 c.c.. Tuttavia, la collocazione nello schema delle voci delle Immobilizzazioni e dell'Attivo circolante e, più in generale, l'iscrizione delle voci delle Attività e Passività, è effettuata in base ai criteri previsti dagli artt. 2423-ter, 2424 e 2424-bis c.c..

b) Conto economico

Nel conto economico, che sarà suddiviso in due parti con due distinti risultati, uno anteriore ed uno posteriore alla revoca, figureranno gli ammortamenti e le svalutazioni straordinarie relativi al secondo periodo dell'esercizio e troveranno posto le voci degli utilizzi dal fondo per costi ed oneri di liquidazione limitatamente al primo periodo, così come le voci specifiche dei proventi ed oneri straordinari indicate sopra al par. 5.2.1 B) sempre in relazione a tale periodo. In pratica il conto sarà predisposto con tre colonne che riportano, per ciascuna voce, rispettivamente, l'importo del 1° periodo, quello del 2° periodo e l'importo complessivo.

c) Nota integrativa

Per il primo periodo essa sarà conforme a quanto previsto sopra al par. 5.2.1 C), mentre nel secondo periodo avrà il contenuto ordinario dell'art. 2427 c.c.

Nella nota integrativa va riprodotta la situazione patrimoniale di apertura ed illustrato il processo di passaggio dai valori di liquidazione ai valori di funzionamento, con la giustificazione dei nuovi criteri di valutazione utilizzati e dei procedimenti di calcolo ad essi applicati. Vanno inoltre indicati: l'importo dei costi ed oneri di liquidazione previsti, di quelli sostenuti e di quelli previsti ma risparmiati a seguito della revoca della liquidazione.

d) Relazione sulla gestione

Oltre al normale contenuto previsto dall'art. 2428, la relazione sulla gestione contiene quanto segue:

- l'illustrazione delle motivazioni per le quali è stata disposta la revoca della liquidazione;
- il punto sui risultati della liquidazione con l'indicazione dei valori iniziali delle attività e passività e dei valori realizzati nel corso della liquidazione.

8.3.2. Aziende tutte in esercizio provvisorio

Se l'unica azienda o tutte le aziende sono in esercizio provvisorio, i bilanci intermedi vengono già redatti con criteri di iscrizione e valutazione di funzionamento ed il principio di competenza dei costi e ricavi viene già integralmente applicato, come si è precisato al par. 5.2.3. Pertanto, pur dovendosi redigere il verbale di consegna dei documenti e valori sociali ed il rendiconto della gestione dei liquidatori (anche qui

con una nota integrativa a contenuto semplificato) non sarà necessario effettuare rettifiche di valutazione in quanto vengono già adottati i criteri di valutazione dell'art. 2426 c.c.. Sarà necessario, anche in questo caso, eliminare il fondo per costi ed oneri di liquidazione, come precisato al par. 8.3.1. Il conto economico non avrà più la voce degli utilizzi del Fondo ed assumerà la fisionomia ordinaria prevista dall'art. 2425 c.c.. Tuttavia anche qui esso è suddiviso in due parti, relative ai due periodi in cui è diviso l'esercizio.

L'effetto della revoca sarà, dunque, soprattutto quello di consentire il ritorno ad una gestione produttiva di tipo dinamico, senza i limiti previsti dall'art. 2487, 1° comma, lett. c) del c.c. (gestione tesa a conservare e non ad accrescere il valore dell'impresa).

Nel primo bilancio ordinario d'esercizio, la relazione sulla gestione, oltre a contenere le informazioni previste dall'art. 2428 motiverà, anche in questo caso, la revoca e fornirà i dati indicati al par. 8.3.1, sez. d) sui risultati della gestione di liquidazione.

8.3.3. Coesistenza di aziende in liquidazione ed in esercizio provvisorio

In questa ipotesi, il rendiconto di gestione dei liquidatori, che avrà anche qui una nota integrativa a contenuto semplificato, sarà costituito da uno stato patrimoniale che avrà la forma indicata al par. 5.2.4 sez. A; le valutazioni saranno di funzionamento per l'azienda in esercizio provvisorio e di liquidazione per l'altra azienda, in base ai criteri di valutazione sopra indicati. La situazione patrimoniale di apertura sarà redatta per l'azienda che era in liquidazione, per rappresentare il passaggio dai valori in liquidazione ai valori di funzionamento, in base a quanto precisato al par. 8.3.1.

Il primo bilancio ordinario d'esercizio dopo la liquidazione avrà uno stato patrimoniale nel quale non vi saranno più le distinzioni fra valori di liquidazione e valori di funzionamento. Il conto economico sarà suddiviso in due parti relative ai due periodi *ante* e *post* revoca; la prima parte conterrà le due colonne riguardanti, rispettivamente, l'azienda in esercizio provvisorio e l'azienda in liquidazione.

La nota integrativa conterrà, per il periodo anteriore alla data di efficacia della revoca, le informazioni indicate sopra ai par. 8.3.1 e 8.3.2 in relazione alle diverse aziende in esercizio provvisorio e in liquidazione. In essa figureranno inoltre i criteri adottati nella frazione di esercizio anteriore alla revoca per la suddivisione fra le due gestioni dei costi generali industriali, amministrativi, commerciali, finanziari e tributari. Infine, la relazione sulla gestione conterrà anche in questa ipotesi le informazioni sulle motivazioni della revoca e sul risultato complessivo della gestione di liquidazione, distintamente per le due aziende.

OSSERVAZIONI DI AUTORITÀ

Con lettera datata 23 giugno 2008, l'ISVAP fa seguito alla richiesta di parere presentata dall'OIC in merito al Principio contabile OIC 5 approvato dal Consiglio di Gestione in data 6 maggio 2008. L'Istituto comunica le seguenti osservazioni:

«Una prima considerazione è relativa all'asimmetria del riferimento contenuto nel documento (paragrafo 2.1) circa il potere degli amministratori ancora formalmente in carica di compiere anche “nuove operazioni”, sia pure a fini conservativi, ed il divieto assoluto stabilito dal Codice delle Assicurazioni di stipulare nuovi contratti (art. 240, comma 4). In proposito, la presenza di una disposizione del Codice delle Assicurazioni che prevede l'accertamento della decadenza da tutte le autorizzazioni (da parte dell'ISVAP) e la cancellazione della società dal relativo albo rende, di fatto, impraticabile l'esercizio del potere degli amministratori di assumere nuovi rischi assicurativi.

Una seconda considerazione, connessa alla precedente, concerne l'applicazione al settore assicurativo della disposizione di cui all'art. 2487, comma 1, lettera c) del codice civile il quale prevede che l'assemblea dei soci possa conferire espressamente ai liquidatori, tra gli altri, il potere relativo “all'esercizio provvisorio” dell'azienda. Anche in tal caso, le preclusioni all'attività assicurativa (divieto di stipulare nuove polizze) stabilite dalle richiamate disposizioni del Codice delle Assicurazioni non sono coerenti con un esercizio provvisorio dell'azienda che implica la possibilità di assumere nuovi affari, sia pure nell'ottica di conservazione del portafoglio e del suo valore. Analoga questione è presente nel paragrafo 4.3.3 riguardante “il contenuto del bilancio iniziale di liquidazione in ipotesi di continuazione dell'attività dell'impresa”.

È inoltre opportuno segnalare, con riferimento alla elencazione di cui al punto 3.2, che tra i libri e registri che gli amministratori sono tenuti a consegnare ai liquidatori devono essere compresi, per le imprese di assicurazione, anche i registri assicurativi di cui all'articolo 101 del Codice delle Assicurazioni.»